

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	41
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	58
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	71
AFFARI SOCIALI (XII)	»	72
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	87
<i>INDICE GENERALE</i>	»	88

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 25 febbraio 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9 alle 9.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali del dottor Maurizio

Prato, direttore dell'Agenzia del demanio, del dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, della dottoressa Silvana Saguto, giudice del tribunale di Palermo, del prefetto Alberto Di Pace, Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione per i beni confiscati ad organizzazioni criminali, e di rappresentanti di Libera-Associazione nomi e numeri contro le mafie.

Comunica che gli auditi hanno depositato documentazione che è a disposizione dei componenti delle Commissioni. Preso atto che non vi sono richieste di intervento sul complesso del provvedimento, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15.30 di lunedì 1° marzo 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 5

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

AUDIZIONI

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC). (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Adriana GOLDSTAUB, *responsabile dell'Osservatorio sul pregiudizio antiebraico presso il CDEC*, e Betti GUETTA, *ricerca-*

trice presso il CDEC, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, Pierangelo FERRARI (PD), Paolo CORSINI (PD), Furio COLOMBO (PD), Raffaele VOLPI (LNP), Renato FARINA (PdL) e Beatrice LORENZIN (PdL).

Adriana GOLDSTAUB, *responsabile dell'Osservatorio sul pregiudizio antiebraico presso il CDEC*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	17
(<i>Altri emendamenti e subemendamenti presentati nel corso della seduta</i>)	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della IV Commissione, che è favorevole con una condizione; della VI Commissione, che è di nulla osta; della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che è favorevole con una condizione; e del Comi-

tato per la legislazione, che ha espresso una valutazione con osservazioni. I predetti pareri sono stati espressi sul testo iniziale del decreto-legge. Da parte del prescritto numero di deputati è stato peraltro richiesto, ai sensi della deliberazione della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009, che il Comitato per la legislazione si esprima anche sul testo che risulterà dagli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni riunite I e V.

Avverte inoltre che, per ovviare a un mero errore tipografico, il subemendamento 0.4.138.9 Baretta, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, deve intendersi formulato come sostitutivo, al comma 4-*quater*, lettera c), dei commi 24-*quater* e 24-*quinquies*.

Avverte, ancora, che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 4.138, nonché l'emendamento 4.139 (*vedi allegato*).

In relazione all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, che, analogamente alla precedente formulazione, presenta alcune criticità sotto il profilo dell'ammissibilità, avverte che la presidenza ritiene che – in conformità con

i precedenti in materia – esso possa esaminato e posto in votazione in quanto si è registrato l'assenso unanime dei gruppi e del Governo in tal senso.

Propone di considerare presentati all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori i subemendamenti già presentati alla precedente formulazione dell'emendamento, ove possano essere riferiti al nuovo testo.

La Commissione consente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la deputata Gneccchi ha sottoscritto i subemendamenti Nicco 0.4.138.13 e Brugger 0.4.138.21.

Maurizio LEO (PdL) osserva che l'emendamento Marsilio 4.49 ha sollevato la questione del finanziamento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune di Roma, affrontando un tema di estrema rilevanza, al quale l'emendamento 4.139 da ultimo presentato dai relatori intende fornire una prima, parziale, soluzione, garantendo la piena separazione sul piano finanziario e patrimoniale della gestione commissariale e del comune di Roma. A riguardo, ricorda che la *due diligence* condotta dalla Ragioneria generale dello Stato nel 2008 ha evidenziato come a tale data il debito del comune di Roma ammontasse a circa 9.5 miliardi di euro, peraltro suscettibili di ulteriori incrementi in ragione dei successivi assestamenti dei dati. Rileva come, in questo difficile contesto, l'emendamento Marsilio 4.49 intende garantire una copertura finanziaria certa per il piano di rientro dall'indebitamento, chiarendo altresì alcuni profili di indeterminatezza della disciplina vigente, determinati dalla circostanza che l'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 individua una procedura *ad hoc*, diversa da quella relativa allo stato di dissesto, prevista dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali. In ragione di tali incertezze, si pone, a suo avviso, la necessità di garantire in modo inequivoco la netta separazione tra la fase anteriore all'apertura della gestione commissariale e

la fase successiva, sviluppando peraltro quanto già previsto al riguardo dal ricordato articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dal relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri e confermato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 2008. A questo, riguardo, segnala altresì come, al fine di garantire l'efficacia del piano di rientro sia imprescindibile assicurare un trasferimento stabile e strutturale di risorse, superando la logica di finanziamenti annuali, in linea peraltro con quanto indicato dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 2008. La stabilità dei trasferimenti, infatti, rappresenta una condizione essenziale per poter accedere all'erogazione dei prestiti da parte del sistema bancario e della Cassa depositi e prestiti necessari al rientro dalla esistente situazione debitoria. Sottolinea, al riguardo che l'assenza di un'adeguata garanzia finanziaria per il piano di rientro determina il rischio che creditori insoddisfatti si rivolgano all'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni relative a crediti riferiti a rapporti rientrati nell'ambito della gestione commissariale, con evidenti ricadute finanziarie negative per il bilancio dell'amministrazione comunale. Ritiene, pertanto necessario un preciso intervento normativo al riguardo, che garantisca un'adeguata copertura finanziaria al piano di rientro dall'indebitamento, giudicando comunque apprezzabili le innovazioni previste dall'emendamento 4.139 dei relatori. Alla luce di queste considerazioni, invita, il collega Marsilio a ritirare, in questa sede il suo emendamento 4.49, al fine di ripresentarlo comunque in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento, auspicando che in quella sede sia finalmente possibile individuare una soluzione definitiva ai problemi derivanti dal grave indebitamento pregresso del comune di Roma.

Marco MARSILIO (PdL) esprime condivisione rispetto alle dichiarazioni dell'onorevole Leo e ritira l'emendamento a sua firma 4.49, precisando tuttavia che si riserva di ripresentarlo per l'esame in

Assemblea, con le eventuali necessarie modifiche, nel caso in cui non si dovesse pervenire ad una soluzione concordata e condivisibile.

Marco CAUSI (PD), pur ritenendo che, rispetto alla questione del debito del comune di Roma, occorra assumere un profilo istituzionale, rileva che, anche dalle parole del deputato Leo, è emerso come il meccanismo delineato dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al piano di rientro per il debito del comune di Roma, non abbia funzionato secondo le aspettative, come peraltro già segnalato a suo tempo dal Partito democratico. Osserva che la questione rivesta un carattere nazionale e che la finanza pubblica del Paese non possa permettersi simili situazioni di incertezza. Sottolinea che il meccanismo delineato dal richiamato articolo 78 non ha funzionato in quanto si è scelta una soluzione ibrida tra quelle indicate dalla normativa vigente, cioè la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale e la disciplina relativa al rientro dei debiti sanitari delle regioni. Con particolare riferimento a quest'ultima soluzione, rileva che, nel caso in cui essa fosse stata adottata, lo Stato avrebbe potuto esercitare un maggiore controllo e monitoraggio rispetto alla questione commissariale. Nel preannunciare la presentazione di una proposta emendativa sulla materia osserva che occorre delineare un meccanismo di *governance* del debito degli enti locali maggiormente efficace e ritiene che a tal fine sia più opportuno insistere sul sistema « cogestito » che si adotta con riferimento al debito delle regioni. Rileva infine che il Governo dovrebbe chiarire in che modo intende risolvere in maniera sostenibile la questione del debito del comune di Roma.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ricorda come la vicenda finanziaria del comune di Roma abbia radici molto lontane nel tempo. Rileva di avere avuto modo di occuparsi della questione alla fine degli anni novanta, quando l'amministrazione comunale di Roma fece una scelta analoga a quella del 2008, assumendosi la

responsabilità di gestione di un indebitamento molto grave. Evidenzia come il comune di Roma abbia un sistema finanziario molto complesso: vi sono quindi ragioni strutturali all'origine dell'indebitamento dovute in particolare alle modalità inerenti al rapporto tra la finanza del comune e quella statale, che non attengono alle modalità di gestione.

Ricorda che alla fine degli anni novanta il comune si assunse le relative responsabilità e non poté godere di un intervento legislativo straordinario. Nel 2008, invece, con l'idea del « piano di rientro » si è seguita una strada ibrida, separando la massa del debito senza assumersi le relative responsabilità e senza stabilire un piano di azione efficace nella gestione ordinaria del comune per fare fronte a tale situazione.

Concorda sulla necessità di individuare un meccanismo nuovo ma sottolinea come questo non debba minare i principi fondamentali di finanza pubblica.

Rileva come con l'emendamento 4.139 dei relatori non si risolva la questione della copertura del piano di rientro; al contempo, si separa la garanzia del debito pregresso dal piano di risanamento. Evidenzia come in questo modo un debito pari a circa 9 miliardi di euro rimane privo di copertura finanziaria e di garanzie. Non ritiene, pertanto, condivisibile prevedere una separazione tra la gestione ordinaria e la massa passiva, non essendo chiaro in questo caso chi e come garantisca quest'ultima.

Per tali ragioni, sarebbe a suo avviso quanto mai opportuno mantenere una connessione tra il debito ed il patrimonio che lo garantisce.

Invita quindi il Governo e la maggioranza ad un ulteriore momento di riflessione, che tenga conto della necessità di assumersi responsabilità che attengono alla finanza nazionale. Rileva che in tale modo, per la prima volta da quando è stato approvato il testo unico sulla finanza locale, viene sospeso l'istituto della delegazione di pagamento, che regge il sistema della finanza locale e – in sua assenza – rischia di mettere in crisi la possibilità di

ricorso al mercato, che ha rappresentato un elemento fondamentale soprattutto alla luce delle previsioni del Patto di stabilità e crescita. Ricorda, in particolare, come lo stesso ricorso alla Cassa depositi e prestiti si basi sulle garanzie poste in essere.

Sottolinea, quindi, come l'operazione voluta per il comune di Roma risulti preoccupante tanto più in un momento delicato per il debito pubblico, qual è quello attuale, in cui la situazione internazionale desta preoccupazione.

Ritiene pertanto allarmante la proposta formulata ed evidenzia come vi sia la responsabilità di non dare copertura al piano di risanamento e di aver « strangolato » per fini politici la situazione della regione Lazio, che costituisce uno dei maggiori debitori nei confronti del comune di Roma. Se dunque alla regione fossero stati dati i finanziamenti necessari, la situazione odierna del comune di Roma sarebbe di minore difficoltà.

Ribadisce l'opportunità di assumersi le responsabilità di un sistema finanziario che è nazionale, senza usarlo politicamente. Se si concorda su tale strada, ritiene possibile individuare una soluzione condivisa.

Mario TASSONE (UdC) riconosce l'importanza del problema del bilancio del comune di Roma, che si ripresenta continuamente e per la cui soluzione occorre un grande impegno da parte del Parlamento e del Governo, ma invita a non dimenticare i problemi di bilancio dei piccoli comuni: problemi che a suo avviso dimostrano la necessità del ripristino di qualche forma di controllo sull'attività amministrativa degli enti locali.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, a nome dei relatori, nel confermare i pareri già espressi sugli emendamenti nella precedente seduta, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati ieri all'emendamento 4.138 dei relatori e, in base a quanto precedentemente convenuto, riferiti ora all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori stessi.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, osserva che sarebbe opportuna, da parte dei relatori, la presentazione di un subemendamento che, recependo nella sostanza le indicazioni che emergono dalle proposte emendative presentate dal Partito democratico, sopprimesse, nel predetto emendamento, i capoversi 24-*quater* e 24-*quinquies* delle lettera c) del comma 4-*quater*. Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, esprime parere conforme a quello di questi ultimi.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento 4.139 dei relatori e chiede altresì alla presidenza quale sia il termine della presentazione di eventuali subemendamenti al medesimo. Osserva inoltre che dopo gli interventi dei deputati Leo e Causi e la posizione assunta nella seduta del 24 febbraio dal vice ministro Vegas con riferimento all'emendamento Marsilio 4.49 appare necessario un chiarimento definitivo da parte del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento a quanto affermato dall'onorevole Lanzillotta, pur comprendendo la preoccupazione in ordine all'eventuale diminuzione delle garanzie sul debito del comune di Roma, osserva che la separazione delle gestioni potrà rispondere positivamente a tale esigenza. Rileva che la dotazione finanziaria per far fronte alla richiamata esposizione debitoria deriva da un complesso di disposizioni e che eventualmente essa potrà essere ulteriormente messa a punto. Per venire incontro alle indicazioni formulate dalla deputata Lanzillotta, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.139 dei relatori a condizione che esso venga riformulato nel senso di sostituire, al comma 8-*ter*, ultimo periodo, le parole: « 31 dicembre 2012 » con le seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, a nome dei relatori,

riformula l'emendamento 4.139 nel senso suggerito dal viceministro Vegas (*vedi allegato*). A nome dei relatori, recependo il suggerimento del viceministro Vegas, presenta inoltre il subemendamento 0.4.138.32 all'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori è fissato per le ore 12.30.

Lino DUILIO (PD), nell'auspicare che la questione del bilancio del comune di Roma sia affrontata il più possibile da un punto di vista istituzionale, invita il viceministro Vegas a fornire alle Commissioni una relazione tecnica sull'impatto della disposizione di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori. Invita i relatori ed il Governo a rivedere il loro parere contrario sul suo subemendamento 0.4.138.18, che, prorogando al 2010 l'applicabilità, per gli enti locali che soddisfino alcuni requisiti, delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 5 del 2009, assicura un certo margine di flessibilità al sistema del patto di stabilità interno.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento all'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*), chiede in particolare al deputato Leo, anche assessore al bilancio e allo sviluppo economico del comune di Roma, come sia possibile, al fine di garantire l'attuazione del piano di rientro, basarsi esclusivamente sulla separazione contabile e giuridica tra la gestione ordinaria del comune e la gestione commissariale. Rileva a tal proposito che, in tal modo, verrebbe a mancare la continuità del patrimonio del comune. Osserva inoltre che il viceministro Vegas non ha dato delle risposte esaurienti e che il semplice spostamento della data da lui proposto, per l'attivazione nei confronti del comune delle obbligazioni assunte nel piano di rientro, non appare comunque sufficiente.

Ritiene che l'operazione in questione abbia un carattere prevalentemente propagandistico e che non sia idonea a risolvere i problemi del comune di Roma.

Maurizio LEO (PdL) sottolinea come si renda necessario chiarire in modo inequivoco la situazione di separazione contabile e patrimoniale tra il comune di Roma e il commissario straordinario del Governo, in quanto la procedura individuata dal decreto-legge n. 112 del 2008 non coincide con quella prevista dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali per la dichiarazione dello stato di dissesto, ancorché la situazione del comune di Roma potesse, sostanzialmente, configurare una fattispecie rientrante in tale ultima disciplina. A tale riguardo ricorda, infatti, che l'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, riprendendo parzialmente la disciplina applicabile ai piani di rientro dai deficit in materia sanitaria, non individua tuttavia in modo puntuale tutti i diversi aspetti da applicare ai rapporti fra la gestione commissariale e il comune di Roma e sottolinea, pertanto, che la disciplina legislativa vigente necessita di essere integrata.

Marco CAUSI (PD), nell'esprimere disaccordo rispetto alle affermazioni del deputato Leo, osserva che due anni fa non vi erano le condizioni per una dichiarazione di dissesto del comune di Roma. Ritiene che il piano di rientro è stato ideato per massimizzare i benefici per la gestione ordinaria. A tal proposito, ricorda che, con riferimento all'esercizio 2008, mentre alla gestione ordinaria del comune di Roma sono state attribuite le entrate riferite ai dodici mesi di quell'anno, sono invece state imputate le uscite relative a soli otto mesi, mentre le spese relative ai restanti quattro sono state poste a carico della gestione commissariale. Ritiene inoltre che l'emendamento proposto dai relatori comunque non risolve pienamente la questione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede ai relatori di chiarire il significato della nuova formulazione del capoverso

comma 4-*sexies* dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, nella quale, rispetto alla prima formulazione, è stato soppresso un inciso: a suo avviso, la soppressione dell'inciso pregiudica la chiarezza della disposizione. Chiede altresì un chiarimento in relazione al capoverso 4-*novies* del medesimo emendamento, nel quale si fa riferimento agli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione ai grandi eventi, osservando che la categoria dei grandi eventi è potenzialmente molto ampia e chiedendo se la disposizione sia stata prevista con riferimento ad un evento in particolare.

Il ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento alla seconda questione posta dalla deputata Lanzillotta, precisa che la norma non fa riferimento a nessun grande evento particolare, ma ha carattere generale ed astratto. Per quanto riguarda invece il subemendamento Duilio 0.4.138.18, ritiene che, se anche i relatori sono d'accordo, si potrebbe rivedere il parere su di esso in senso favorevole, considerato che si tratta di prorogare ancora per il 2010 un istituto che ha avuto successo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, a nome dei relatori, rivede in senso favorevole il parere sul subemendamento Duilio 0.4.138.18.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nannicini 4.45.

Massimo VANNUCCI (PD), dopo aver ritirato il proprio subemendamento 0.4.138.16, illustra il subemendamento 0.4.138.17 di cui è primo firmatario, sottolineando come le lettere da *a*) a *c*) del comma 4 dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori prevedano, nell'ambito del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 504 del 1992, interventi di contenuto identico a quelli previsti dall'articolo 1, comma 703 della legge finanziaria per il 2007. Al riguardo, evidenzia, tuttavia, che la disposizione della legge finanziaria per il 2007 preve-

deva anche un ulteriore intervento, attribuendo alle comunità montane un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. In proposito, segnala che la legge finanziaria per il 2010 al comma 23 dispone la proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 dei contributi previsti dal comma 703 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, prorogando quindi anche i contributi previsti dalla lettera *d*) di tale comma in favore delle comunità montane. Ritiene, pertanto che solo con la novella prevista dall'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori venga meno tale finanziamento per le comunità montane, osservando come la soppressione di questo contributo si vada ad aggiungere a quella già disposta dal comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, in base al quale lo Stato a partire dal 1° gennaio 2010 cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nel sottolineare la particolare importanza di garantire la sopravvivenza della comunità montane, ribadisce quanto già osservato nel corso dell'esame preliminare del decreto-legge, evidenziando che la soppressione di trasferimento alle comunità montane non potrà che ripercuotersi negativamente sugli altri enti territoriali che dovranno farsi carico, con le proprie risorse di compiti esercitati dalle comunità stesse. Raccomandando quindi l'approvazione del proprio subemendamento 0.4.138.17, ricorda come un intervento a favore delle comunità montane fosse stato richiesto esplicitamente dai rappresentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel corso dell'audizione informale svoltasi il 16 febbraio 2010.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vannucci 0.4.138.17.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira il suo subemendamento 0.4.138.10.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il suo subemendamento 0.4.138.22

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira i suoi subemendamenti 0.4.138.5 e 0.4.138.9.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive i subemendamenti Nicco 0.4.138.21 e 0.4.138.20 e Brugger 0.4.138.13.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Nicco 0.4.138.21 e 0.4.138.20 e Brugger 0.4.138.13; indi approvano il subemendamento 0.4.138.32 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il subemendamento Rubinato 0.4.138.23 risulta così precluso.

Maino MARCHI (PD), nel chiedere l'approvazione del subemendamento Baretta 0.4.138.11, di cui è cofirmatario, rileva che il medesimo è volto a garantire una maggiore flessibilità per i comuni rispetto agli obblighi previsti al comma 4-*quinquies* dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori. Ricorda inoltre che la data del 10 marzo per la presentazione dei bilanci comunali ha creato notevoli disparità tra situazioni analoghe. Ritiene pertanto opportuna una modifica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Baretta 0.4.138.11 e approvano il subemendamento Duilio 0.4.138.18.

Paola DE MICHELI (PD) illustra il subemendamento Baretta 0.4.138.8 e rileva che il medesimo è volto ad inserire espressamente, nell'introducendo comma 9-*bis* dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il riferimento alle entrate straordinarie derivate dalla cessione di azione di quote o società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, al fine di una loro esclusione dal compito relativo al patto di stabilità. Sottolinea peraltro che il subemendamento è, in definitiva, volto a precisare meglio il testo proposto dai relatori. Ritiene pertanto opportuna tale

modifica anche al fine di evitare contenziosi ed errori interpretativi.

Le Commissioni respingono il subemendamento Baretta 0.4.138.8.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira il suo subemendamento 0.4.138.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Rubinato 0.4.138.24 e 0.4.138.27.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.4.138.31, che intende farsi carico della difficile situazione finanziaria degli enti locali che risultano sottodotati in termini di trasferimenti erariali. In proposito, sottolinea che il proprio subemendamento prende atto della situazione di crisi economica e finanziaria e si propone di recepire i principi fissati dalla legge n. 42 del 2009, che, nel recare disposizioni attuative del federalismo fiscale, intende garantire il superamento del criterio della spesa storica ed assicurare il riequilibrio delle risorse in favore degli enti sottodotati in termini di trasferimenti erariali. In questo contesto, il subemendamento 0.4.138.31 intende consentire a particolari categorie di enti locali sottodotati che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'esercizio del 2009 di impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana nonché per specifiche tipologie di spesa in conto capitale. In proposito, sottolinea come il subemendamento, oltre a mantenere fermo l'obbligo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per il 2010, mantiene altresì ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto e, pertanto, non sembra determinare conseguenze negative per la finanza pubblica. Invita pertanto i relatori ed il Governo a rivedere il proprio parere sul subemendamento 0.4.138.31, sottolineando come l'approvazione della proposta emendativa consentirebbe di dare ossigeno agli enti locali sottodotati che siano

da considerare comunque « virtuosi » sotto il profilo finanziario.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, e il viceministro Giuseppe VEGAS confermano il parere contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Rubinato 0.4.138.31 e 0.4.138.2.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra il subemendamento Baretta 0.4.138.4, di cui è cofirmatario, evidenziando come esso, prevedendo che la convocazione di conferenze di servizi da parte del Ministero della difesa non costituisca una mera facoltà ma un obbligo, intenda garantire la conformità delle nuove procedure previste per la dismissione e la valorizzazione degli immobili dell'amministrazione della difesa a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 30 dicembre 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. Invita, pertanto, i relatori ed il rappresentante del Governo a voler rivedere il proprio parere sulla proposta emendativa

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, e il viceministro Giuseppe VEGAS, svolta una più attenta analisi, esprimono parere favorevole sul subemendamento Baretta 0.4.138.4.

Le Commissioni approvano il subemendamento Baretta 0.4.138.4.

Massimo VANNUCCI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.138.3 che è volto a riservare una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti derivati dalla dismissione degli immobili militari al Ministero della difesa.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vannucci 0.4.138.3.

Pier Paolo BARETTA (PD), dopo la valutazione condivisa in ordine all'ammissibilità dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, ritiene opportuno svolgere una considerazione di carattere generale sulle tipologie di coperture utilizzabili, su cui occorre, a suo avviso, riflettere con maggiore rigore. Osserva che la copertura originariamente presente nel testo dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori volta a tagliare le risorse per i piccoli comuni, al di là delle considerazioni di merito, appariva comunque incerta sotto il profilo finanziario. A tal proposito rileva che proposte emendative di iniziativa parlamentare che avessero contenuto un analogo meccanismo di copertura non sarebbero mai state valutate favorevolmente. Sottolinea che, dall'esito della discussione, sembra emergere un orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze volto a consentire l'individuazione di coperture solo nell'ambito di missioni o programmi omogenei. Fa presente che quest'ultimo possa senz'altro essere considerato un criterio, purché esso venga perseguito in maniera coerente. A tal fine, ritiene necessario che il Parlamento sia messo in condizione di conoscere per tempo le coperture disponibili per ogni singolo settore di intervento, non potendosi più spaziare nell'ambito di tutte le poste di bilancio indifferentemente.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente della V Commissione*, ritiene che le questioni sollevate dall'onorevole Baretta siano di estrema rilevanza, sottolineando come ieri nell'esame dell'emendamento al decreto-legge in materia di proroga di termini relativo all'editoria ed oggi nell'esame dell'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori sia emerso un orientamento del Governo volto ad individuare, nel corso dell'esame di provvedimenti legislativi in Parlamento, la copertura finanziaria delle disposizioni nell'ambito delle risorse già stanziare nel bilancio dello Stato per analoghe finalità. Anche alla luce di questo orientamento, ritiene che si ponga l'esigenza di proseguire ce-

lamente nell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato delineata dalla nuova legge di contabilità e finanzia pubblica, in modo da consentire al Parlamento una piena conoscenza delle effettive disponibilità di bilancio delle missioni e dei programmi di spesa, delle misure alle quali le risorse sono destinate e delle modalità necessarie ad assicurare la copertura finanziaria delle nuove disposizioni legislative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 4.138 (*nuova formulazione*) dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati; indi respingono l'emendamento Nannicini 4.46.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che il suo emendamento 4.48 deve essere considerato alla luce dell'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori in quanto interviene sulla stessa materia, distinguendosi, rispetto ad esso, per il fatto di individuare una procedura rigorosa per la nomina del commissario. Ritira in ogni caso l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nannicini 4.44.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame dell'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori e che al medesimo sono stati presentati due subemendamenti (*vedi allegato*).

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, a nome dei relatori, esprime parere contrario sui due subemendamenti presentati all'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) illustra il proprio subemendamento 0.4.139.1, volto a sopprimere la previsione dell'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*)

dei relatori in base alla quale fino al 31 dicembre 2011 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano.

Ritiene che tale previsione rechi un *vulnus* ai principi fondamentali della finanza locale ed esponga lo Stato italiano ad un indebolimento della propria credibilità di fronte ai mercati finanziari nonché ad un incremento del debito in una fase di particolare delicatezza in cui gli equilibri di finanza pubblica non possono assumere tale rischio.

A suo avviso la situazione del comune di Roma va affrontata ma occorre individuare modalità lineari che non alterino i principi della finanza pubblica. Evidenzia come con l'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori si sottraggono le garanzie patrimoniali e sui flussi allo *stock* di debito, con la conseguenza che fino al 2011 i creditori non potranno rivalersi né sui flussi di cassa né sul patrimonio del comune. Ritiene tale previsione particolarmente grave in quanto indebolisce la credibilità del debito sovrano.

Si sofferma quindi sul proprio subemendamento 0.4.139.2: l'emendamento dei relatori è infatti a suo avviso contrario a tutti i principi previsti in materia di federalismo fiscale, che stabilisce che ciascuna realtà debba assumersi le relative responsabilità con il proprio patrimonio. Con l'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) si avalla dunque il principio per cui l'amministrazione locale può « scaricare » il proprio indebitamento sulla finanza pubblica senza concorrere al relativo risanamento.

Lino DUILIO (PD) dichiara di condividere il contenuto dell'intervento della deputata Lanzillotta e ritiene che l'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori possa mettere pericolosamente in discussione i principi fondamentali della finanza locale. Esprime inoltre dubbio sulla mancanza di una copertura e per-

tanto annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento medesimo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Lanzillotta 0.4.139.1 e 0.4.139.2.

Marco CAUSI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto personale sull'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori, preannuncia la propria astensione. Nel merito, è infatti contrario all'emendamento, ritenendo che esso non sia in grado di risolvere i problemi di bilancio del comune di Roma, i quali dovrebbero essere analizzati alla luce delle dinamiche di lungo periodo di formazione del debito e affrontati nell'ambito di una cogestione tra la regione Lazio e il comune. Dal punto di vista politico, però, preferisce astenersi dal voto per rappresentare in questo modo la propria convinzione che debba essere trovata quanto prima una soluzione istituzionale allo storico problema di bilancio che attanaglia la capitale della Repubblica.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.139 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marinello 4.61, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Il ministro Roberto CALDEROLI invita i presentatori dell'emendamento Pini 4.51 a riformularlo aggiungendo, dopo la parola « distacchi » le parole « intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ».

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sull'emendamento Pini 4.51 i relatori, nella seduta di ieri, hanno espresso parere favorevole a condizione che fosse riformulato nei termini da loro indicati. Deve intendersi, pertanto, che il parere dei relatori e del Governo è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato con le due aggiunte indicate, ri-

spettivamente, dai relatori stessi e dal ministro Calderoli.

Raffaele VOLPI (LNP) sottoscrive l'emendamento Pini 4.51 e lo riformula nei termini suggeriti dai relatori e dal Governo (*vedi allegato*).

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che l'emendamento Pini 4.51 (*nuova formulazione*), al di là dell'apparente generalità ed astrattezza delle disposizioni, si riferisce concretamente ad un unico caso, quello dei comuni dell'Alta Val Marecchia, distaccatisi dalla provincia di Pesaro e Urbino e aggregati alla provincia di Rimini. Al riguardo, ricorda che la legge n. 117 del 2009, che ha disposto il distacco di tali comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, non prevedeva una specifica copertura finanziaria, ma recava una semplice clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, tuttavia, che – come dimostrato anche dall'emendamento in esame, il distacco e l'aggregazione dei comuni non può non determinare oneri finanziari e sta producendo altresì l'insorgere di rilevanti contenziosi, riferiti, ad esempio, alle spese per il personale. In questo contesto giudica, pertanto, che l'emendamento Pini 4.51 (*nuova formulazione*) non rappresenta una reale soluzione ai gravi problemi esistenti e annuncia, quindi, il proprio voto contrario sulla proposta emendativa.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pini 4.51 (*nuova formulazione*).

Massimo POLLEDRI (LNP) ritira l'emendamento Simonetti 4.22.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giovanelli 4.70.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritira il suo emendamento 4.72.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritira l'emendamento 4.133.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, a nome dei relatori, propone le seguenti correzioni di forma: al comma 1, dopo le parole « il secondo », sono aggiunte le parole « e il terzo » e le parole « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle parole « sono sostituiti dai seguenti ». Al comma aggiuntivo introdotto dall'emendamento 1.21 dei relatori, alla lettera *b)*, le parole « , che assume la denominazione di "difensore civico territoriale"; il difensore civico territoriale è competente » sono sostituite dalle parole: « . In tale caso, il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed è competente »; alla lettera *c)* le parole « ad eccezione dei comuni » sono sostituite dalle parole: « tranne che per i comuni »; alla lettera *d)* la parola « salvo » è sostituita dalla parola « tranne ».

Le Commissioni concordano.

Massimo VANNUCCI (PD) auspica che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea possa essere riconsiderata la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, prevista a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dal Lago 1.5 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputato Calderisi per la I Commissione e deputato Bitonci per la V Commissione, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
(C. 3146 Governo).****EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI****ART. 4.**

All'emendamento 4.138 (nuova formulazione) dei relatori, al comma 4-quater, lettera c), sopprimere i capoversi commi 24-quater e 24-quinquies.

0. 4. 138. 32. I relatori.

All'emendamento 4.138 (nuova formulazione) dei relatori, dopo il comma 4-quinquies, aggiungere in fine il seguente:

4-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

0. 4. 138. 18. Duilio.

All'emendamento 4.138 (nuova formulazione), dei relatori, al comma 4-decies, sostituire le parole da: può, fino a: convocare, con le seguenti: convoca, quale amministrazione precedente.

0. 4. 138. 4. Baretta, Marchi, Rubinato, Vannucci, Duilio, Capodicasa, De Micheli.

Sostituire i commi 4 e 5, con i seguenti:

4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:

« 23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad

interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei Comuni della Regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) a favore dei Comuni della Provincia de L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione

derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009.

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, senza l'indicazione del codice catastale del Comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al Comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai Comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del 20 febbraio 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010 è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'Interno per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche. Le risorse eventualmente presenti sulla contabilità speciale 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per la successiva attribuzione ai Comuni.

4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24, le parole « entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a

pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti «entro il termine del 31 maggio 2010,».

b) al comma 24, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, alle autonomie speciali nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalle stesse autonomie speciali. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alle stesse autonomie speciali a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale.».

c) dopo il comma 24, sono inseriti i seguenti commi:

«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto ministeriale del 17 marzo 2008. Per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull'abitazione principale. A tale ultimo fine le predette autonomie speciali comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, è soppresso il secondo periodo;

b) al comma 46, è soppresso il secondo periodo.

24-quater. Dall'anno 2010 i trasferimenti erariali compensativi spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono consolidati negli importi validi per l'anno 2009 certificati dai singoli Comuni in base al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° luglio 2002, n. 197.

24-quinquies. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti è differito al 31 maggio 2010.».

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

4-sexies. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che

nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista del comma 5 ».

b) dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo ».

4-*septies*. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente:

« 5-*quater*. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo

esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alla spesa non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo ».

4-*octies*. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del Patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4-*novies*. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministero della difesa può, quale amministrazione procedente, convocare conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'ar-

articolo 2, comma 189, della legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

4-decies. All'Elenco 1, allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla voce: « Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia », dopo le parole: « articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 » sono aggiunte le seguenti: « articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

4. 138. I Relatori (*nuova formulazione*).

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« *8-bis.* All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo ».

8-ter. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro approvato con DPCM del 5 dicembre 2008 esclusivamente in regime di separazione contabile e giuridica rispetto alla gestione ordinaria del comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che si rendono applicabili alla predetta gestione commissariale assicurando in ogni caso la piena separazione

patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria, la destinazione esclusiva delle risorse della predetta gestione commissariale all'attuazione del piano di rientro e delle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 78, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consentendo l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari nei confronti della gestione commissariale ovvero di quella ordinaria esclusivamente per le obbligazioni rispettivamente imputabili, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112. Sino al 31 dicembre 2011 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel Piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano.

4. 139. I Relatori (*nuova formulazione*).

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle Amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovuta a distacchi, intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT.

4. 51. Pini, Marchioni, Volpi (*nuova formulazione*).

**ALTRI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

All'articolo 4, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo ».

8-ter. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro approvato con DPCM del 5 dicembre 2008 esclusivamente in regime di separazione contabile e giuridica rispetto alla gestione ordinaria del comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che si rendono applicabili alla predetta gestione commissariale assicurando in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria, la destinazione esclusiva delle risorse della predetta gestione commissariale all'attuazione del piano di rientro e delle obbligazioni assunte ai sensi

dell'articolo 78, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consentendo l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari nei confronti della gestione commissariale ovvero di quella ordinaria esclusivamente per le obbligazioni rispettivamente imputabili, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112. Sino al 31 dicembre 2012 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel Piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano.

4. 139. I Relatori.

All'emendamento 4.139 (nuova formulazione) dei relatori, al comma 8-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 4. 139. 1. Lanzillotta.

All'emendamento 4.139 (nuova formulazione) dei relatori, al comma 8-ter, sopprimere le seguenti parole: la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria.

0. 4. 139. 2. Lanzillotta.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	23
Sull'ordine dei lavori	24

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema legislativo, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Andrea GIBELLI (LNP) comunica che è pervenuta alla presidenza una lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento, indirizzata al Presidente della Camera, con la quale comunica che, essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'espressione del parere sul provvedimento in esame, le commissioni permanenti competenti possono procedere alla definizione del proprio parere sul medesimo schema.

Segnala inoltre che il Presidente della Camera, nel trasmettere la citata lettera, ha ribadito al Ministro per i rapporti con il Parlamento l'opportunità che il Governo concordi con le commissioni tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare, nel rispetto del termine previsto dalla legge per l'esercizio della delega, che rammenta essere il 28 marzo. Ritiene opportuno dare quindi la parola al relatore che potrebbe avere delle comunicazioni da fornire a proposito di una bozza di proposta di parere che starebbe predisponendo.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, dichiara di aver predisposto, d'intesa con il relatore della X Commissione, uno schema di proposta di parere che si appresta ad illustrare e che è pronto, ove si riscontrasse il necessario consenso, a trasformare in proposta di parere già dalla seduta in corso.

In primo luogo ritiene che nel parere ci si debba soffermare sulla determinazione della nozione di « professione regolamentata », considerato che l'articolo 8, comma 1, lettera *m*), dello schema di decreto in esame rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »). L'esigenza di tornare sulla nozione di professione regolamentata nasce dalla constatazione che quella contenuta nel predetto articolo 4 non appare pienamente coerente con quella all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*) della medesima « direttiva qualifiche ». Evidenzia quindi l'esigenza di un testuale recepimento della nozione comunitaria di « professione regolamentata » modificando il decreto legislativo n. 206 del 2007, nella parte richiamata dallo schema di decreto in esame. Sottolinea come già nel parere occorre insistere sulla necessità di intervenire sulla nozione di « professione regolamentata », chiarendo all'articolo 8 che ad essa sono riconducibili tutte le prestazioni che la legge attribuisce ad una determinata categoria professionale, a prescindere dalla circostanza che esse configurino o meno una riserva.

Si sofferma sull'articolo 26 della direttiva che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati. A tale proposito sottolinea che, in una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi e di tutela dei consumatori, occorre dare attuazione al sopra richiamato articolo 26, affidando – fatto salvo per quanto concerne le professioni regolamentate – ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi, nonché della loro idoneità allo svolgimento dell'attività sulla base dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Evidenzia inoltre l'opportunità di apportare correzioni alla formulazione del testo e di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali.

Rileva poi che l'articolo 71, trasformando in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, potrebbe pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Segnala quindi l'opportunità di valutare la soppressione del ruolo degli agenti di affari in mediazione, alla luce delle esigenze di tutela dei consumatori e di sicurezza della circolazione dei beni immobili, esigenze peraltro evidenti al legislatore comunitario allorché richiede l'inserimento nei codici di condotta elaborati a livello comunitario le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari (considerando n. 114 della direttiva).

Ritiene inoltre necessario apporre una condizione nel parere nella quale si evidenzia la necessità che nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48 si provveda prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate.

Sull'ordine dei lavori.

Laura FRONER (PD), nel prendere atto della lettera inviata dal Governo ritiene comunque necessario che le Commissioni possano disporre di tempi adeguati per l'esame dello schema di decreto in titolo anche al fine di svolgere un breve ciclo di audizioni, come peraltro era stato già concordato.

Enzo RAISI (PdL) sottolinea che il provvedimento in esame avrà certamente

un notevole impatto sul tessuto produttivo del paese e concorda pertanto sulla necessità di svolgere una istruttoria adeguata nella quale certamente possono essere svolte, seppure rapidamente, anche le audizioni dei rappresentanti delle categorie maggiormente interessate dall'entrata in vigore della direttiva.

Maria Grazia SILIQUINI (Pdl) condivide l'intervento dell'onorevole Raisi. Ritiene inoltre opportuno che si svolga un breve ciclo di audizioni, ricordando di avere formulato una richiesta in tal senso, e che i lavori delle Commissioni siano organizzati in modo tale da assicurare un adeguato dibattito sul merito del provvedimento prima che i relatori presentino una proposta di parere.

Andrea LULLI (PD), nel sottolineare la piena condivisione della filosofia che sta alla base della direttiva Bolkestein in esame, ritiene che occorra valutare attentamente l'impatto che l'entrata in vigore di tali disposizioni avrà sulla situazione economico-sociale del nostro paese. Inoltre sottolinea che si pone anche una questione relativa alla competenza legislativa che su queste materie hanno le regioni, trattandosi infatti di materie di legislazione concorrente. Per questi motivi ritiene le audizioni assolutamente necessarie al fine di poter giungere ad una valutazione approfondita dei richiamati profili problematici che questo provvedimento presenta; non sono questi, a suo giudizio, la sede ed i tempi idonei perché il relatore presenti formalmente la proposta di parere. Esprime infine alcune perplessità circa la procedura scelta dal Governo di sollecitare il Parlamento ad esprimere il prescritto parere anche in assenza del parere della Conferenza unificata; al riguardo sarebbe stato più opportuno che il Governo deliberasse direttamente la procedura d'urgenza. Prevede in conclusione che, sull'attuazione del provvedimento in esame, si possano creare i presupposti per un'accesa conflittualità con le regioni.

Raffaello VIGNALI (Pdl) condivide le preoccupazioni del collega Lulli in rela-

zione ai problemi che potrebbero essere sollevati dalle regioni sul futuro decreto legislativo di attuazione; desidera anche però, al contempo, stigmatizzare il comportamento della Conferenza permanente che, come in altre occasioni, non ha ritenuto di esprimere il prescritto parere su di un provvedimento di estrema importanza sul quale sarebbe stata opportuna una maggiore responsabilità e collaborazione istituzionale.

Antonino LO PRESTI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, osserva preliminarmente come il Parlamento sia sovrano di decidere come organizzare i propri lavori, indipendentemente dalle indicazioni del Governo e dall'espressione del parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Vi è però un dato imprescindibile, ovvero che la delega legislativa scade il 28 marzo prossimo e che, pertanto, le Commissioni dovranno esprimere il parere con ragionevole anticipo rispetto a quel termine, se vogliono che il Governo eserciti la delega tenendo conto del parere medesimo. Inoltre, si è verificato un fatto nuovo che deve essere tenuto presente ai fini dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni, giacché il Governo ha chiesto che le stesse si esprimano anche senza il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ritiene che i timori in ordine all'impatto del provvedimento sulle regioni e sulle categorie professionali non siano fondati. Ricorda, in particolare che lo schema di decreto legislativo è il frutto di un percorso ragionato, di confronto costante in un tavolo tecnico costituito presso il Ministero delle politiche comunitarie, al quale hanno partecipato tutte le categorie interessate. Inoltre l'articolo 83 del provvedimento contiene una clausola di cedevolezza che costituisce adeguata garanzia per le regioni. Infatti in tale disposizione si prevede che le disposizioni del provve-

dimento saranno efficaci finché ciascuna regione o provincia autonoma non adotterà la propria legislazione.

Dichiara quindi la massima disponibilità dei relatori, che si rimettono alle scelte che verranno assunte dalle Commissioni in merito all'organizzazione dei lavori. A tale proposito ribadisce l'esigenza che tale organizzazione sia predisposta in maniera tale che le Commissioni siano messe nelle condizioni di esprimere il parere in tempo utile per l'adozione del decreto legislativo entro i termini della delega.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che non vi è nessuna ragione per la quale le Commissioni non debbano esprimere il parere previsto sullo schema di decreto in esame pur procedendo ai necessari approfondimenti; ritiene infatti che ci sia il tempo necessario per svolgere alcune audizioni finalizzate ad assumere utili elementi di valutazioni, certamente compiendo una selezione dei soggetti maggiormente rappresentativi delle categorie professionali coinvolte. Ribadisce infine la necessità che le Commissioni parlamentari esprimano il parere, in accordo con il Governo, prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega e quindi prima della sospensione dei lavori parlamentari in vista delle prossime elezioni regionali.

Maria Grazia SILIQUINI (PdL) rileva che occorre premettere che è interesse del Governo e della maggioranza che il recepimento della Direttiva Servizi avvenga con un decreto che si ponga in perfetta sintonia normativa con il testo « originale » della direttiva Zappalà 36/2005 CE (direttiva qualifiche professionali), con l'articolo 33 della carta costituzionale e con l'articolo 2229 del codice civile.

La direttiva 36/2005 CE – Zappalà ha avuto il merito di riordinare, in Europa, le professioni intellettuali, raccordando tutte le professioni in un principio unico – prima esistevano circa 30 diverse direttive – valido per tutta l'Europa, con l'obiettivo di realizzare la « circolarità » e la riconoscibilità dei professionisti in stati membri diversi da quello di provenienza.

Ritiene che sia necessario, quindi, non dimenticare che la direttiva 36/2005 CE (Zappalà) ed in particolare agli articoli 1, 2 e 3, individua l'ambito di applicazione della stessa solo ed esclusivamente per le professioni « regolamentate », ovvero « la presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali ». Con l'articolo 3 punto 2, la direttiva prevede che « è assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I », che sono espressamente nn. 5 irlandesi e n. 38 inglesi.

Pertanto, l'approccio all'attuale direttiva servizi 123/2006CE, può avvenire solo tenendo presente i seguenti argomenti: a) la direttiva Zappalà si riferisce, espressamente, solo alle professioni regolamentate; b) all'articolo 3 della direttiva 123/2006/CE è previsto che, in caso di contrasto rispetto alla Direttiva n. 36/2005 sul riconoscimento delle qualifiche (c.d. direttiva Zappalà), sia quest'ultima a prevalere (« Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche »); c) viceversa il decreto 206/2007 di recepimento della Zappalà del precedente Governo, non ha tenuto presente le disposizioni ora citate, dando vita (in particolare con gli articoli 4 e 26) ad una normativa che pone l'Italia fuori dall'Europa. Questa normativa, del decreto di recepimento della Zappalà, dovrà pertanto essere congruamente modificata con la riforma delle professioni, al fine di allineare l'Italia alla direttiva europea Zappalà.

Inoltre, voglio ricordare, in generale, l'esigenza espressa da tutto mondo delle

professioni – come abbiamo avuto modo di apprendere anche in sede di indagine conoscitiva in merito di Riforma delle Professioni Intellettuali – di chiarezza e di correttezza, soprattutto nell'utilizzo della terminologia impiegata nei testi legislativi, per qualificare il concetto di professione regolamentata.

Rappresenta alcune osservazioni in merito al recepimento della direttiva 123/2006 CE che, a mio avviso, debbono essere tenute presenti nell'elaborazione del parere per il Governo.

In primo luogo, sarebbe opportuno sottrarre le professioni intellettuali dall'applicazione della direttiva 123/2006 CE, in ragione del principio di prevalenza introdotto dall'articolo 3 della stessa secondo il quale, in caso di contrasto rispetto alla Direttiva n. 36 sul riconoscimento delle qualifiche (cosiddetta direttiva Zappalà), a prevalere è sempre quest'ultima. Questa era già stata la posizione dell'Italia durante il precedente Governo Berlusconi, precisamente nel secondo semestre 2003, quando eravamo alla presidenza di turno del Consiglio dell'UE. A suo parere si corre il rischio concreto che, ai sensi della legge delega che prescrive la parità di trattamento tra le posizioni comunitarie e quelle italiane, le disposizioni della Direttiva Servizi – di per sé applicabili solo ai cittadini comunitari che operano in Italia – vengano applicate – in pericolosa estensione – anche ai professionisti italiani, con il risultato di scardinare completamente il sistema ordinistico italiano, fondato invero sull'articolo 33 della carta costituzionale.

Qualora non si procedesse ad escludere le professioni intellettuali dalla direttiva 123/2006, invita a mantenere comunque la massima aderenza a una serie di principi che si appresta ad illustrare, preordinati a circoscrivere l'ambito applicativo della Direttiva 123/2006 CE, a garanzia della tutela dei cittadini-utenti e quindi del sistema ordinistico italiano.

In questo contesto ritiene di prioritaria importanza che: in materia di prestazioni riservate non trovi applicazione la direttiva 123/2006, come peraltro consentito da un « considerando » della

stessa; nelle definizioni, l'elenco dei motivi imperativi di interesse generale – che consentono limitazioni – non sia tassativo, ma esemplificativo, come peraltro previsto nella Direttiva; nelle norme sulle società multidisciplinari e sulla pubblicità venga attribuito al codice deontologico il compito di introdurre le regole atte a salvaguardare l'indipendenza e il decoro della professione, come peraltro previsto dalla Direttiva; nelle norme sullo sportello unico, venga fatta salva la competenza degli ordini e collegi sulle iscrizioni e cancellazioni; le norme sul silenzio assenso non si applichino alle iscrizioni negli albi professionali.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 7, relativo allo sportello unico e direttiva qualifiche, che ritiene importante in considerazione delle dirette conseguenze che lo stesso avrà sull'esercizio delle professioni intellettuali italiane, già disciplinate specificatamente dalla direttiva 36/2005CE (Zappalà).

L'articolo 7 della Direttiva Servizi (2006/123) obbliga, infatti, tutti i Paesi membri ad apparire nello stesso sportello unico: sia gli albi degli Ordini (autorità competenti); sia le proposte di « altre » organizzazioni, diverse dagli Ordini, che offrano assistenza sulla scelta del professionista, per via elettronica, a distanza, prima che il potenziale cliente debba contattarlo, descrivendo preventivamente le varie caratteristiche dei servizi offerti dai diversi professionisti.

Negli altri Paesi comunitari, tuttavia, il secondo gruppo di organizzazioni accreditate esclusivamente « competenze superiori » e più « specializzate » rispetto a quelle generiche. È un sistema utile, che si può e si deve importare in Italia, o con la riforma delle professioni all'esame della Camera dei Deputati, oppure anche con questo schema di Decreto di recepimento della 123/2006.

Va, infatti, tenuto ben presente che, per professioni regolamentate, nel sistema giuridico italiano si intendono solamente quelle per l'accesso alle quali si richiede il superamento di un esame di Stato e il cui esercizio avviene con l'impiego di un titolo

professionale il cui uso è riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una qualifica professionale ed è iscritto in ordini o collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

Ritiene che sia tutta evidenza che, tale precisazione, consente di definire come prestatore d'opera intellettuale chiunque eserciti un'opera o un servizio secondo le previsioni di cui all'articolo 2222 e seguenti del Codice civile, come professionista regolamentato colui che eserciti una professione intellettuale ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile. Pertanto, il riferimento ad attività professionali di cui al menzionato articolo 4, comma 1, lettera a) effettuato nello schema di decreto legislativo in commento, andrebbe integrato e corretto secondo l'interpretazione che sopra si è data e che si fonda sull'assunto per cui, ancorché a taluni prestatori d'opera non può essere negato il carattere dell'«intellettualità» della prestazione effettuata, essi al contempo non possono dirsi — *rectius* essere equiparati — ai professionisti intellettuali regolamentati in quanto non sono tenuti al superamento di un Esame di Stato che li abiliti all'esercizio di una professione, come peraltro impone la Carta Costituzionale, sotto la vigilanza dell'ordine professionale.

In proposito ribadisce come l'articolo 8 (Clausola di specialità) dello schema di decreto legislativo precisi che, in caso di contrasto tra le disposizioni del decreto e le disposizioni di atti comunitari precedentemente emanati, trovino applicazione queste ultime con riferimento ad aspetti specifici dell'accesso o dell'esercizio di professioni. Torna ad essere di rilevante importanza quindi la corretta interpretazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 206/2007 che disciplinano le modalità di riconoscimento e che qualificano la professione regolamentata (articoli 26 e 4 del decreto legislativo n. 206 del 2007).

Al riguardo, per evitare di vanificare la riforma delle professioni ritiene che prima ancora che essa sia varata, occorra «disinnescare» una illegittima procedura

che è stata avviata dal precedente Governo, con il decreto Prodi di recepimento della direttiva 36/2005. A causa di quest'ultimo, l'Italia è l'unico Paese che sta riconoscendo associazioni che intendono accreditare come professionisti intellettuali regolamentati coloro che non lo sono, perché non hanno raggiunto i minimi livelli formativi e, soprattutto, non hanno mai sostenuto l'esame di Stato ex articolo 33 della Costituzione.

Questa illegittima procedura di riconoscimento è stata, come si è detto, avviata dal Governo Prodi: da un lato, distorcendo, con il recepimento della direttiva qualifiche professionali (2005/36/CE), la ridefinizione di «professione regolamentata», in piena contraddizione con la direttiva 36/2005 cosiddetta Zappalà e dall'altro, sconvolgendo il proprio stesso decreto legislativo di recepimento, cioè anticipando, illegittimamente, una parte della sua attuazione ad un momento antecedente a quello della «costituzione» delle piattaforme, così come aveva previsto la direttiva Zappalà.

Per correggere queste due «distorsioni» ritiene necessario che, nello schema di Decreto, si preveda: di recuperare, correttamente, la definizione di «professione regolamentata», così come definita dalla direttiva qualifiche e declinarla, altrettanto correttamente, secondo il dettato normativo delle professioni in Italia, nonché di ricollocare nella giusta sequenza temporale la procedura di riconoscimento delle associazioni, cioè in un momento successivo alla individuazione delle piattaforme, così come recita lo stesso decreto di recepimento.

A suo parere, riportare fedelmente il testo della direttiva nella definizione di «professione regolamentata» significa recuperare quel passaggio omissso nel decreto legislativo n. 206 del 2007 che l'ha recepita, laddove afferma che l'intera professione è regolamentata anche quando solo una sua modalità di svolgimento è protetta da un titolo professionale.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva servizi, dovrà tener conto — pertanto — dell'anomalia

dell'Italia, unico in Europa che, a causa dell'erroneo recepimento della precedente Direttiva Qualifiche da parte del Governo Prodi, e sta riconoscendo infinite associazioni di non veri « professionisti » (privi di qualsiasi formazione specifica), pure in settori regolamentati, instaurando così, surrettiziamente, quello che solo in Italia è stato indicato come secondo canale di accesso.

Negli altri Paesi, tuttavia, il secondo gruppo di organizzazioni accredita esclusivamente competenze « superiori » e più « specializzate » rispetto a quelle generiche. È sicuramente un sistema utile, che si può e si deve importare in Italia, o con la riforma delle professioni oggi all'esame della Camera dei Deputati, oppure anche con questo schema di Decreto di recepimento della 123/2006.

In questo modo, verrebbe valorizzato – come negli altri paesi europei – l'associazionismo, ma solo di quei soggetti che già hanno superato l'abilitazione, istituendo così un secondo gradino, quello della specializzazione, esaltando la concorrenza al rialzo. Sottolinea come l'Italia sia in Europa l'unico stato che recepisce in maniera errata la direttiva Zappalà.

Si sofferma sull'articolo 8. A questo proposito ritiene opportuno segnalare che le funzioni dello sportello unico debbano essere ulteriormente precisate e differenziate dalle competenze che la legge riserva agli ordini professionali che detengono gli albi.

Lo sportello, pertanto, dovrebbe raccogliere le informazioni presso l'ordine e metterle a disposizione dei richiedenti (tra i primi fruitori del servizio) anche tramite strumenti telematici; diversamente, l'ordine dovrebbe continuare a curare le procedure volte all'iscrizione o all'adozione di eventuali provvedimenti che possano incidere sullo status professionale. Andrebbe, pertanto, evidenziato che le funzioni svolte dallo sportello unico per i prestatori d'opera generalmente intesi, con riferimento ai professionisti iscritti ad albi professionali sono (rectius restano) di competenza dell'ordine professionale (articolo 29).

Nell'ottica della semplificazione e della razionalità a cui si ispira la direttiva servizi, auspicando che i prestatori abbiano un interlocutore unico tramite cui espletare tutte le procedure e formalità inerenti al servizio da rendersi (considerando 48) e le funzioni attribuite per altri prestatori al cd. sportello unico, con riferimento ai professionisti appartenenti ad una delle professioni regolamentate potrebbero essere svolte dai Consigli nazionali che svolgerebbero in questo caso, una funzione di indirizzo e supporto al richiedente, demandando all'ordine locale competente per territorio gli specifici adempimenti quanto a provvedimenti inerenti all'accesso o all'esercizio della professione.

Al Consiglio nazionale, spetterebbe per un verso, una funzione di indirizzo e informazione quanto alle richieste pervenute dai prestatori circa le specificità dell'attività professionale, per altro verso una funzione di coordinamento tra gli ordini professionali volto all'effettiva informazione dell'utente.

Relativamente agli articoli 30 e 41, evidenzia che il riferimento ad associazioni va riferito esclusivamente ad associazioni professionali ovvero studi associati tra professionisti (articolo 30; articolo 41). Ciò, a dimostrazione che il legislatore – nel dare attuazione alla direttiva servizi – ha ben chiaro che le uniche associazioni destinatarie del provvedimento sono esclusivamente quelle costituite tra professionisti al fine dell'esercizio in comune della professione, e non altre.

Soffermandosi, poi, più specificatamente sull'esercizio della professione in forma associata, ritiene che andrebbe messo in luce che, attualmente, il nostro ordinamento ha previsto la possibilità di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare solo a determinate condizioni (articolo 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, cosiddetto decreto Bersani): *a*) che si tratti di associazioni tra professionisti o società di persone tra professionisti; *b*) che l'oggetto sociale relativo all'esercizio della professione sia esclusivo; *c*) che il professionista non possa partecipare a più di una società; *d*) che la prestazione sia resa

da uno o più soci (o associati) professionisti previamente indicati sotto la personale responsabilità.

Tali requisiti non possono essere trascurati: i soci della società devono essere necessariamente professionisti. Specularmente, le società costituite all'estero possono svolgere l'attività professionale nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel nostro Paese, purché tutti i soci siano professionisti secondo quanto sopra indicato.

Tali società possono essere iscritte nella sezione speciale dell'albo e, conseguentemente, venir assoggettate alle disposizioni di legge vigenti.

Una normativa che vada incontro alla evoluzione voluta dalla Direttiva Servizi dovrebbe identificare una società ad hoc per i professionisti (intesi come soli soggetti abilitati ad una professione regolamentata), il cui cardine sia formato dai conferimenti di lavoro intellettuale, vero patrimonio dei professionisti.

Infine, collegandosi a quanto prima illustrato, ritiene auspicabile il recupero di una corretta terminologia allorché si discuta di codici deontologici o codici etici, ovvero del rispetto di obblighi deontologici cui sono tenuti i professionisti iscritti in albi.

Reputo opportuno, pertanto, che, ogni volta in cui il legislatore si sofferma sugli aspetti attinenti all'obbligo deontologico, debba farsi menzione del codice deontologico di riferimento e non anche di codice etico, espressione peraltro usata impropriamente con riferimento agli iscritti ad albi professionali (articolo 30). Questi ultimi sono assoggettati, in virtù delle norme deontologiche, ad un regime sanzionatorio in grado di incidere (per legge) sulla loro capacità di agire, finanche a far sì che l'abilitazione conseguita non sia più utilizzabile per effetto di un provvedimento di radiazione. Nessun codice di associazione privata, invero, può incidere sulla capacità di agire di un proprio iscritto che al massimo sarà costretto a lasciare l'associazione.

Altre modifiche nel dettaglio, dovrebbero interessare: l'articolo 8 (definizioni):

sulla definizione di professione regolamentata, lettera *m*). Con riferimento alla definizione di professione regolamentata, propongo due versioni alternative. La prima si ricava dalla specifica modifica delle previsioni di cui al menzionato decreto legislativo n. 206 del 2007; la seconda ripropone la definizione di professione regolamentata che la direttiva Zapala reca, arbitrariamente tradotta nel decreto di attuazione n. 206/2007.

Riguardo all'articolo 14 (regimi autorizzatori), si dovrebbe ribadire la vigilanza degli ordini professionali sugli iscritti agli albi.

Per l'articolo 18 (autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni), si deve eliminare il vago riferimento ad organismi.

Sull'articolo 20 (esercizio di attività in regime di libera prestazione) insiste per inserire il concetto di tutela della fede pubblica.

In merito all'articolo 25 (sportello unico), occorrerebbe prevedere che le funzioni di sportello unico per quanto concerne le professioni regolamentate siano svolte dai Consigli nazionali, fatte salve le competenze degli ordini locali.

Sull'articolo 26 (diritto all'informazione), sottolinea come occorra togliere dal testo il riferimento fuorviante alle associazioni.

All'articolo 30 (assistenza ai destinatari), si deve specificare l'indicazione dei dati degli organismi presso i quali i fruitori del servizio possano ottenere assistenza pratica.

All'articolo 31 (informazioni di prestatori e sui loro servizi), si deve procedere con alcune correzioni meramente formali, nonché nella specificazione di rendere informazioni relativamente all'assicurazione per la copertura del rischio.

All'articolo 33 (assicurazioni) è necessario prevedere la sottoscrizione di una polizza assicurativa quando l'attività presenti profili di elevati rischi.

All'articolo 35 (attività multidisciplinari) occorrono modifiche inerenti l'esercizio di un'attività multidisciplinare tra

professionisti regolamentati. Rispetto di regole deontologiche e dei requisiti di indipendenza.

All'articolo 43-*bis* (misure di accompagnamento per la qualità dei servizi professionali): propone l'inserimento ex novo di una norma che contenga l'indicazione di misure volte a garantire la qualità della prestazione mancando nello schema di Decreto Ronchi una norma che recepisce l'articolo 26 della direttiva servizi sulla « politica per la qualità dei servizi », che a sua volta implementa i quattro « considerando » dal 111 al 115. Nell'ottica di garantire qualità delle prestazioni professionali ed elevate competenze specifiche propone di inserire nello schema in commento l'articolo 43-*bis*, rubricato « Misure di accompagnamento per la qualità dei servizi professionali » e articolato in sei commi.

All'articolo 45 (procedimento per Iscrizione in albi): occorre indicare la necessità di chiudere il procedimento con provvedimento espresso.

All'articolo 46 si deve inserire ex novo il secondo comma dove in relazione alla presentazione di ipotesi di piattaforme comuni si stabilisce che le procedure per l'individuazione delle associazioni ed organizzazioni da sentire vengono avviate dalle autorità competenti sulla professione cui la piattaforma si riferisce.

All'articolo 47 (esercizio di attività professionale regolamentata) occorre recuperare la corretta terminologia specificando che le associazioni e le società prese in considerazione sono sempre e solo quelle tra professionisti.

All'articolo 85 (modifiche e abrogazioni) propone la modifica degli articoli 4 e 26 del decreto n. 206 del 2007. Con riferimento al primo, si ripropongono le due differenti definizioni di professione regolamentata presentate relativamente alla modifica dell'articolo 8 dello schema.

Ludovico VICO (PD) sottolinea l'opportunità che in questa fase non sia formalizzata la presentazione della proposta di parere da parte del relatore ma che sia

preferibile attendere la conclusione della fase istruttoria.

Andrea LULLI (PD) nel concordare con le valutazioni espresse dal collega Vico ribadisce che inizialmente l'ufficio di presidenza congiunto delle commissioni aveva individuato un percorso diverso che includeva una preliminare fase istruttoria. Preannuncia infine che il suo gruppo presenterà una proposta di parere alternativa.

Antonino LO PRESTI, *relatore per la II Commissione*, manifesta la propria disponibilità ad adeguarsi a quanto le Commissioni decideranno di stabilire, pur ritenendo che sarebbe opportuno iniziare un confronto nel merito delle questioni.

Stefano SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, ribadisce l'intenzione del Governo di procedere all'emanazione del decreto legislativo in esame entro il termine previsto per la scadenza della delega (fissato al 28 marzo 2010); ritiene che le commissioni parlamentari possano al riguardo fornire un contributo prezioso e il Governo non è assolutamente contrario a che esse procedano ai necessari approfondimenti, seppure in maniera celere, ritenendo che i lavori potrebbero essere utilmente conclusi entro la seconda settimana di marzo. Quanto al mancato parere della Conferenza unificata ritiene che si tratti di una decisione squisitamente politica presa in un contesto di campagna elettorale e che non riguardi il merito del provvedimento in esame.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene in conclusione che le Commissioni potrebbero stabilire di procedere ad una seduta dedicata a poche, scelte audizioni nel corso della prossima settimana, a margine dei lavori dell'Aula, e quindi procedere celermente nella settimana successiva alla approvazione del parere di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario allo sviluppo economico, on. Stefano Saglia, nell'ambito dell'esame del Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 (COM(2009)647 def.) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	32
--	----

AUDIZIONI

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Sottosegretario allo sviluppo economico, on. Stefano Saglia, nell'ambito dell'esame del Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 (COM(2009)647 def.).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti e svolgere considerazioni Sandro GOZI (PD) e Massimo POLLEDRI (LNP), ai quali risponde il sottosegretario Stefano SAGLIA.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	33
------------------	----

Giovedì 25 febbraio 2010.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie.

C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	34
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	37
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel chiedere un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di consentire un ulteriore approfondimento, deposita alcune note, predisposte dai Ministeri competenti, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, aderendo alla richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

Atto n. 189.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise, che abroga la precedente direttiva 92/12/CEE nella medesima materia e che il testo è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 4, ritiene opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine all'effettiva neutralità finanziaria delle norme che dispongono che le comunicazioni e le verifiche sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa avvengano nell'ambito di un sistema informatizzato mediante appositi documenti di accompagnamento elettronici. Ritiene che andrebbe in particolare precisato se siano già disponibili, nei competenti uffici, le dotazioni logistiche e tecniche necessarie per dare attuazione alle predette misure. Sotto un profilo generale, considerata l'ampia portata delle misure oggetto della presente disciplina, fa presente che andrebbe acquisita una conferma circa l'assenza di effetti

finanziari con riferimento alle disposizioni in materia di aliquote, di agevolazioni, di esenzioni, nonché – nel caso dei tabacchi lavorati – in materia di aggi da riconoscere ai rivenditori. Ritiene, infine, che tale conferma sia opportuna anche per gli eventuali effetti finanziari di carattere indiretto che potrebbero derivare dalle modifiche che incidono sull'ambito di applicazione dei tributi erariali in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, replicando alle osservazioni del relatore, rappresenta che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, con riferimento, in particolare, ad aliquote, agevolazioni ed esenzioni, come esplicitato nella relazione tecnica, non determinano effetti erariali di gettito, trattandosi di modifiche normative aventi carattere tecnico-procedurale.

Conferma inoltre la neutralità finanziaria delle norme contenute nello schema di provvedimento, in quanto le stesse prevedono la sostituzione del controllo della circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa basato sul « documento amministrativo di accompagnamento » cartaceo – cosiddetto Daa –, con il « documento amministrativo elettronico » – cosiddetto e-Da –, che svolge la medesima funzione pur con strumenti semplificati e tempestivi. Fa presente che il relativo sistema informatizzato era stato previsto, fin dal 2003, dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, e che il relativo progetto, dovendo essere unico per lo Stato italiano, è stato da tempo avviato e realizzato dall'Agenzia delle dogane e sarà utilizzato anche per la circolazione dei tabacchi lavorati. Rileva, pertanto, che non sussistono criticità sotto il profilo delle dotazioni logistiche e tecniche per l'attuazione e gestione del sistema. Sottolinea che le norme non comportano modifiche alle aliquote, aggi ed esenzioni, relative ai tabacchi lavorati e che prevedono nuove tipologie di soggetti obbligati al pagamento delle accise, la cui concreta operatività, del tutto eventuale, si inserirebbe comunque in un assetto distributivo consolidato dei

tabacchi lavorati senza significativi effetti sulle entrate erariali.

Remigio CERONI (PdL) chiede se non sia possibile formulare una specifica condizione nel parere al fine di risolvere la questione della destinazione di una quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi trasferito dallo Stato alle Regioni ai Comuni che siano sede di impianti di raffineria, che aveva già sollevato nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che l'inserimento di una disposizione in tal senso nell'ambito del decreto legislativo in esame potrebbe rappresentare una violazione dei principi e criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 88 del 2009 e, pertanto, potrebbe essere dichiarata incostituzionale.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, con riferimento particolare alle aliquote, agevolazioni ed esenzioni, non determinano effetti sul gettito erariale, trattandosi di modifiche normative aventi carattere tecnico procedurale;

le aliquote, gli aggi e le esenzioni relative ai tabacchi lavorati non vengono modificate;

si conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni che prevedono l'adozione del sistema informatizzato per l'emissione del documento amministrativo elettronico;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

Con riferimento alle osservazioni della Camera dei deputati sul provvedimento in oggetto, si forniscono seguenti elementi di risposta per la parte di competenza di questo Ministero.

Rispetto all'articolo 19 del disegno di legge, le norme introdotte attengono – come riconosciuto dallo stesso relatore – al regime sanzionatorio relativo alle fattispecie indicate e non richiedono disposizioni di copertura finanziaria.

Rispetto all'articolo 46 del disegno di legge, le osservazioni del relatore attengono sì al profilo sanzionatorio della delega in materia di precursori di droghe, ma più specificamente all'impatto che il provvedimento avrà sulle attività dirette ad accertare le violazioni sanzionate (rilascio delle licenze, registro degli operatori, attività di vigilanza eccetera).

A tali rilievi dovrà pertanto dare risposta il Ministero della Salute, cui spetta la competenza amministrativa in materia.

Rispetto all'articolo 54 del disegno di legge, va osservato che lo incombenze informative a favore delle vittime di reato che il testo pone a carico dell'autorità giudiziaria rientrano tra gli atti processuali, il cui costo ricade dunque tra le spese di giustizia, che sono recuperabili tanto nei confronti del condannato quanto, a determinate condizioni, nei confronti del querelante. Con specifico compresa non costringerà a traduzioni in tutte le lingue delle potenziali vittime, va osservato che già oggi l'articolo 143 del codice di procedura penale permette al giudice di nominare un interprete per la traduzione

di scritti in lingua straniera o per raccogliere dichiarazioni di chi non conosce la lingua italiana.

Quanto al rilievo secondo cui il comma 1, lettere *c)* e *d)* dell'articolo 54 comporterà effetti in termini di funzionalità operativa per i soggetti pubblici coinvolti e ricadute finanziarie per il bilancio dello Stato, deve rilevarsi che l'articolo 53, comma 3, lettera *b)* del disegno di legge già prevede – per tutte le decisioni quadro e dunque anche per quella sulle vittime dei reati – che gli adempimenti previsti a carico delle autorità amministrative giudiziarie italiane, relativi ai rapporti e allo scambio di informazioni con autorità straniere, dovranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge comunitaria 2009 in materia di monitoraggio in materia di servizi di interesse economico generale, questo Dipartimento conferma che le attività di attuazione della norma saranno svolte nell'ambito delle risorse assegnate e senza alcun pregiudizio della funzionalità delle strutture coinvolte.

Inoltre, la nuova competenza, integrando in maniera omogenea e razionale quelle già spettanti al Dipartimento, consente di ottenere rilevanti economie organizzative, posto che essa si inserisce in un contesto di consolidati rapporti con le istituzioni europee.

Al fine di corrispondere alle osservazioni della Commissione bilancio della Camera dei deputati, si osserva quanto segue.

Relativamente all'articolo 49, comma 5, concernente l'esenzione degli imprenditori agricoli dalla corresponsione del contributo per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, si rileva che tale norma non fa altro che chiarire l'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Il citato decreto legislativo, infatti, ha escluso l'attività primaria dal campo di applicazione del decreto, prevedendo che, per il finanziamento dei controlli sanitari, le tariffe da versare alle ASL di competenza vadano applicate alle attività previste dagli Allegati dello stesso decreto legislativo (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, eccetera). Tale esclusione risulta confermata dalla Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 11000-P del 17 aprile 2009, concernente le indicazioni applicative del decreto legislativo n. 194 del 2008. L'articolo 49, comma 5, pertanto, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica ma è finalizzato a porre fine a dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008, in linea con quanto già confermato in via amministrativa dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ora Ministero della salute) e dalla Regione Lombardia.

Con riferimento in particolare agli articoli 12, 21, 28, 31 e 43 del disegno di legge, si conferma la loro conformità alla normativa comunitaria e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero di minori entrate per l'Erario, confermata anche dalla loro approvazione senza riserva di sorta da parte del Senato della Repubblica.

In merito ai chiarimenti richiesti riguardo al disegno di legge in oggetto si fa presente quanto segue:

ART. 16. — (*Possibilità di rinuncia ad entrate connesse ad eventuali canoni di*

concessione). — Poiché l'autorizzazione attribuisce in via esclusiva il diritto all'esercizio dell'attività di stoccaggio in un determinato sito, non deve escludersi che possa imporsi un canone al beneficiario dell'autorizzazione stessa;

ART. 16. — (*Modalità di informazione al pubblico*). — La individuazione dei soggetti sui quali ricadono gli obblighi di informazione al pubblico, sarà operata con il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/31/CE;

ART. 17, commi 2 e 3 — Conferma di mancanza di oneri.

La Commissione bilancio chiede di chiarire se il sistema di finanziamento, previsto alla lettera *e*) dell'articolo 40 del disegno di legge C. 2449-B, sia destinato a coprire i costi connessi al funzionamento di strutture già esistenti all'interno dell'ENAC, ovvero alla costituzione di nuove strutture e soprattutto, se la costituzione di nuove strutture possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, fermo restando che l'ENAC attualmente già svolge, a norma dell'articolo 2, lettera *e*), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo, l'attività istruttoria e di regolazione in materia di tariffe, tasse e diritti aeroportuali, si rappresenta che l'eventuale rafforzamento di strutture esistenti, in connessione con l'implementazione delle funzioni in capo all'Ente, non avrà riverberi sulla finanza pubblica, in quanto a carico degli utenti e dei gestori delle infrastrutture aeroportuali, e non preclude, allo stato, la piena vigenza della lettera *d*) che prevede che l'ENAC svolga le funzioni di autorità di vigilanza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che la previsione di un meccanismo di finanziamento della predetta Autorità, mediante l'istituzione di uno specifico diritto a carico degli utenti e dei gestori delle infrastrutture aeroportuali, è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, della direttiva 2009/12/CE.

Si fa riferimento al disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449-B) con riferimento il relatore presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha osservato, tra l'altro, quanto segue.

Con riferimento all'articolo 24, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE riguardante il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, è stato rilevato che considerato che la stessa non è corredata di relazione tecnica né reca un'espressa clausola di invarianza, andrebbero acquisiti dal Governo elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria dell'attuazione della delega medesima.

Con riferimento all'articolo 51, recante delega al Governo per l'emanazione di decreto legislativo di attuazione degli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, è stata segnalata la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla possibilità di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma ed in particolare di chiarire se il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento, a carico delle agenzie di *rating* richiedenti la registrazione in Italia, possa assicurare l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti per la Consob dall'assunzione delle nuove funzioni previste dal regolamento.

Al riguardo, si trasmette la relazione tecnica relativa alla delega prevista dal citato articolo 24, facendo presente che il provvedimento legislativo da adottare ha, sostanzialmente, connotati di neutralità finanziaria, in quanto le modifiche normative da apportare non comportano effetti diretti ed immediati su disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi prevalentemente indirizzati al quadro normativo e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

In relazione a ciò, si potrebbero eventualmente integrare i criteri specifici di recepimento previsti dal predetto articolo 24 con la seguente lettera:

e-bis) dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al citato articolo 51 si trasmette nuovamente la relazione illustrativa, debitamente integrata con la parola « integralmente », allo scopo di assicurare che i costi dell'attività di vigilanza saranno completamente posti a carico dei soggetti vigilati mediante il necessario adeguamento del sistema contributivo di finanziamento di Consob.

Ciò dovrebbe eliminare ogni dubbio che gli oneri inerenti all'attività di detta vigilanza possano ricadere su capitoli di spesa del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 24.

(Relazione tecnica).

Le modifiche da apportare non comportano effetti diretti ed immediati su disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi prevalentemente indirizzati al quadro normativo e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

Il provvedimento sostanzialmente ha connotati di neutralità finanziaria.

Possibili effetti indiretti e comunque marginali sulla finanza pubblica, derivanti dalla nuova regolazione dei rapporti di credito e garanzia, non sono suscettibili di stima preventiva, in quanto fattispecie di natura eventuale.

ARTICOLO 51.

(Relazione illustrativa).

Si inserisce all'interno della legge comunitaria la delega al Governo per l'adozione di un decreto delegato che contenga le norme necessarie per l'attuazione del

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

In particolare, la delega impegna il Governo a designare la Consob quale autorità nazionale competente per la vigilanza sulle agenzie di *rating* del credito con attribuzione dei poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 (il regolamento fissa la data del 7 giugno 2010 come termine finale per l'individuazione dell'autorità nazionale competente), e ad individuare le sanzioni amministrative per i casi di violazione delle disposizioni regolamentari estendendo le disposizioni di cui all'articolo 193 del testo unificato delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Dall'attuazione della norma in esame non derivano oneri aggiuntivi o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per l'anno 2010 l'attività di vigilanza sulle agenzie di *rating* sarà svolta dalla Consob utilizzando le risorse già

esistenti a sua disposizione; per gli anni successivi al 2010, i costi dell'attività di vigilanza saranno integralmente imputati in capo ai soggetti vigilati in applicazione delle regole sul sistema di finanziamento della Consob ed in particolare dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994 secondo cui « entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti ». La disposizione citata trova esplicita conferma nella norma (immediatamente applicabile) dell'articolo 19 del regolamento (CE) 1060/2009 che consente alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri di imporre alle agenzie di *rating* del credito vigilate il pagamento dei contributi di vigilanza.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01640 Ghizzoni: Sulla sospensione del servizio erogato dal Centro territoriale permanente del distretto 012 a Caserta	41
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	45
5-02061 De Pasquale: Criteri di riduzione delle assegnazioni del personale di associazioni professionali dei docenti per l'a.s. 2009-2010	42
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	46
5-02296 Siragusa: Incarichi di insegnamento a titolo gratuito da parte di Atenei, in particolare in Sicilia	42
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	50
5-02338 Vannucci: Sulla possibilità di scelta tra l'iscrizione a Pesaro o a Rimini per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento	42
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	52
5-02378 Vaccaro: Sull'esclusione degli appartenenti alla classe di concorso A-37 dall'insegnamento dell'informatica in alcuni percorsi di studio	43
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	53
5-02384 Contento: Diffusione delle pratiche e tecniche di « autosalvamento » nelle scuole italiane .	43
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	54
5-02408 Melandri: Rideterminazione della « misura del compenso per copia privata »	43
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	56
Sui lavori della Commissione	44

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
--	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizzi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 9.

5-01640 Ghizzoni: Sulla sospensione del servizio erogato dal Centro territoriale permanente del distretto 012 a Caserta.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara sod-

disfatta della risposta del sottosegretario che ringrazia, pur se l'atto di sindacato ispettivo è stato presentato a luglio e la è risposta arrivata a febbraio. Nel merito, rileva che nel periodo intercorso il centro territoriale permanente di Caserta è stato riaperto, ma constata che in generale l'Esecutivo, piuttosto che potenziare i settori della scuola e dell'istruzione, tende a penalizzarli. Ricorda infatti che i centri territoriali permanenti per gli adulti sono di estremo rilievo specialmente nell'area del Sud dell'Italia in quanto contribuiscono a contrastare quelle aree di disagio e di ignoranza che rappresentano un terreno fertile per la criminalità.

5-02061 De Pasquale: Criteri di riduzione delle assegnazioni del personale di associazioni professionali dei docenti per l'a.s. 2009-2010.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Prende atto delle indicazioni fornite, che si riserva di riscontrare con attenzione, ma ritiene necessario addivenire comunque alla definizione di criteri oggettivi per il distacco dei docenti presso le associazioni professionali impegnate nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Esprime perplessità sul fatto che nei confronti del Movimento di cooperazione educativa, un'istituzione storica del settore, si sia operato un taglio netto del 50 per cento, con il risultato di avere un solo docente a disposizione, al posto di due. In tale modo, l'associazione non potrà più svolgere le numerosissime attività già detagliate nell'atto ispettivo. Invita quindi il rappresentante del Governo a definire un regolamento che preveda con certezza il personale su cui tali associazioni possono contare per la realizzazione dei progetti messi in atto.

5-02296 Siragusa: Incarichi di insegnamento a titolo gratuito da parte di Atenei, in particolare in Sicilia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda infatti che se con la circolare del Ministro Gelmini si rende possibile la docenza a titolo gratuito, tale possibilità diventa un obbligo, in mancanza di risorse necessarie per garantire le docenze universitarie. A tal proposito, rileva che la problematica emersa nell'Università di Palermo è particolarmente grave; insegnamenti di rilievo, infatti, come ad esempio quello di Letteratura spagnola, non possono più essere effettuati, in quanto i docenti qualificati preposti, non essendo più retribuiti, non possono ulteriormente sostenere l'attività didattica. Si tratta del solito problema legato ad un settore, quello dell'università, investito di tagli lineari senza programmazione. Ritiene invece che, per uscire dalla crisi, si debba procedere ad investimenti forti e sostanziosi nella formazione superiore e nella ricerca, soprattutto nel Sud, dove recenti rapporti stilati da organismi specializzati, come la Fondazione Agnelli, mettono in luce le differenze sempre più profonde rispetto alle scuole del Nord.

5-02338 Vannucci: Sulla possibilità di scelta tra l'iscrizione a Pesaro o a Rimini per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta. Ricorda che la sua interrogazione ha preso spunto dal distacco, avvenuto con legge n. 117 del 2009, di alcuni comuni passati dalla regione Marche ed aggregati alla regione Emilia-Ro-

magna nell'ambito della provincia di Rimini. Tale passaggio ha avuto effetti sul personale della scuola e sui docenti e, quindi, sulla continuità didattica. Prende atto che nella risposta si danno garanzie al personale di ruolo di vedere attribuita la titolarità degli incarichi nella provincia di Rimini, ma osserva che per il personale precario sono ancora in corso trattative che dovrebbero portare alla proroga della validità delle graduatorie fino all'anno scolastico 2011-2012. Auspica, dunque, che le interlocuzioni in corso con gli uffici scolastici competenti si trasformino in atti concreti al fine di garantire la continuità didattica negli istituti interessati.

5-02378 Vaccaro: Sull'esclusione degli appartenenti alla classe di concorso A-37 dall'insegnamento dell'informatica in alcuni percorsi di studio.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando favorevolmente che sulla nota vicenda delle classi di concorso si prospetta l'apertura di uno spiraglio. Prende atto del fatto che il Governo dichiara di essere impegnato a trovare una soluzione definitiva sulla questione, anche attraverso l'ipotesi di costituire « l'atipicità » di alcuni insegnamenti, come indicato nella risposta del sottosegretario. Ritiene opportuno peraltro attendere le decisioni che verranno adottate, prima di esprimere una valutazione definitiva al riguardo. Rileva, infatti, che il Ministero dovrà adeguarsi al parere del Consiglio di Stato adottando uno specifico regolamento in materia, dal quale si potrà desumere la posizione dell'Esecutivo. Auspica comunque che la Commissione possa compiutamente svolgere il proprio ruolo, quando lo schema di regolamento sarà sottoposto al suo esame per l'espressione del parere di competenza.

5-02384 Contento: Diffusione delle pratiche e tecniche di « autosalvamento » nelle scuole italiane.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manlio CONTENUTO (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

5-02408 Melandri: Rideterminazione della « misura del compenso per copia privata ».

Il sottosegretario Francesco MARIA GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanna MELANDRI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, pur comprendendo bene le ragioni dell'intervento del Governo sul decreto oggetto dell'interrogazione. Sottolinea che, alla base di tale provvedimento, vi sono ragioni connesse all'evoluzione incessante del mercato tecnologico e della diffusione di tali innovativi prodotti che rispecchiano la complessità della materia. Dalla risposta, invece, non emerge una specifica attenzione alle proteste vibrare dei consumatori e degli stessi produttori in merito all'estensione dell'equo compenso a tutti i dispositivi tecnologici con memoria. Rileva, inoltre, che il decreto in oggetto sembra quasi affermare che chiunque faccia uso di prodotti tecnologici che hanno la capacità di memorizzare i contenuti più vari, lo fa esclusivamente per un uso illecito; per svolgere cioè attività di pirateria informatica. Ritiene, peraltro, che le attività indicate sono messe in atto solo da una minoranza degli utenti, mentre la politica adottata dal Governo finisce per colpire tutti i consumatori indistintamente, anche quelli che hanno comportamenti virtuosi. Condivide la posizione

espressa dall'Esecutivo di contrastare e colpire gli atti di pirateria informatica, ma ribadisce che con tali provvedimenti non si colpiscono i comportamenti illeciti ma tutto il mercato, penalizzando i consumatori. Si rischia così di deprimere ulteriormente il mercato, già appesantito dagli effetti negativi della crisi economica.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che il sottosegretario Bonaiuti ha trasmesso una lettera con la quale conferma la propria disponibilità ad attendere che la Commissione cultura della Camera dei deputati esprima il parere di competenza sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, atto n. 183, entro il 5 marzo 2010.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 9.30.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Il testo unificato sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

5-01640 Ghizzoni: Sulla sospensione del servizio erogato dal Centro territoriale permanente del distretto 012 a Caserta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I Centri territoriali permanenti, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, svolgono un ruolo importante nel quadro delle politiche finalizzate a potenziare le competenze della popolazione adulta, favorire l'integrazione degli immigrati e agevolare l'inclusione delle classi più deboli.

Da tempo vengono incoraggiate e sostenute, con misure nazionali, esperienze di collaborazione tra i centri e le scuole secondarie superiori sedi di corsi serali, oltre che con le altre agenzie formative presenti sul territorio per rispondere più adeguatamente ai bisogni dell'utenza e orientare gli adulti, soprattutto giovani, verso l'acquisizione di più livelli d'istruzione.

Allo scopo di dare sistematicità alle iniziative di integrazione tra istituzioni scolastiche e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea in tema di istruzione e formazione, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 632) ha dato avvio ad un processo di sviluppo dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali, prevedendone la riorganizzazione – su base provinciale e con articolazione reticolare – in centri di istruzione per gli adulti dotati di una propria autonomia amministrativa e organizzativa.

Con il successivo decreto ministeriale n. 40 del 25 ottobre 2007, emanato dopo aver acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono stati definiti i criteri per il conferimento dell'autonomia ai nuovi centri e ne è stata declinata l'utenza in corrispondenza dell'esigenza di favorire il conseguimento di titoli di studio da parte della popolazione adulta, immigrata, e la certificazione delle competenze acquisite.

Nella fase transitoria di progressiva attribuzione dell'autonomia scolastica in

relazione alle disponibilità esistenti, i Centri territoriali permanenti e i Corsi serali hanno continuato e continuano ad operare, secondo l'ordinario assetto, in una logica di potenziamento della collaborazione in rete e di incremento delle attività mirate al conseguimento delle competenze chiave e di più elevati livelli di istruzione da parte degli adulti e dei giovani adulti.

Il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha riaffermato la necessità di riorganizzazione del settore ed ha previsto interventi nel contesto delle strategie dirette a razionalizzare l'intera rete scolastica ed a ottimizzare le risorse complessivamente considerate.

In attuazione dell'articolo 64, comma 3, della suddetta legge è stato predisposto lo schema di regolamento, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009, che sta seguendo l'iter prescritto. Tale schema di regolamento detta le norme generali per la definizione dei centri d'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali da realizzarsi nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Tanto premesso, per quanto riguarda in particolare il Centro territoriale permanente, funzionante presso il 2° circolo didattico di Caserta, faccio presente che in un primo tempo il corso non era stato autorizzato in considerazione del numero limitato di iscrizioni; successivamente il numero delle domande ha raggiunto le 80 unità, pertanto, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha autorizzato il funzionamento del corso finalizzato al conseguimento della licenza media per studenti lavoratori.

ALLEGATO 2

5-02061 De Pasquale: Criteri di riduzione delle assegnazioni del personale di associazioni professionali dei docenti per l'a.s. 2009-2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente in compiti connessi alla scuola.

Il suddetto articolo prevede, al comma 8, terzo periodo, che possa essere assegnato un contingente, nel limite massimo di cento unità, alle associazioni professionali che svolgono, per la loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Con circolare del 2 marzo 2009, n. 25 sono state impartite disposizioni in merito alle assegnazioni previste dal suddetto articolo 26, commi 8, 9, 1, per l'anno scolastico 2009-2010.

La scelta e le successive assegnazioni tra le centinaia di richieste pervenute è stata effettuata attraverso il vaglio dei progetti presentati, secondo una visione globale delle finalità educative dei programmi in relazione agli indirizzi di politica scolastica ed alla distribuzione sul territorio. Pertanto non è stato sempre possibile riconfermare alle stesse associazioni le unità di personale del precedente anno scolastico.

Le associazioni alle quali sono stati assegnati docenti, per complessive 100 unità, sono contenute nell'elenco che con-

Inoltre, con le stesse modalità degli anni passati, ossia solo in caso di avvenuta assegnazione di personale scolastico, il Ministero ha provveduto a darne tempestiva comunicazione alle associazioni interessate.

Per quanto riguarda, in particolare il caso del docente, titolare presso l'istituto comprensivo « Gramsci » di Campalto (Venezia), già utilizzato negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 presso il Movimento di Cooperazione Educativa, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha fatto presente che per il corrente anno scolastico l'Ufficio scolastico provinciale di Venezia, dovendo completare per tempo le necessarie e prescritte operazioni propedeutiche al conferimento delle supplenze di durata annuale, ha considerato disponibile il posto su cui è titolare il docente, essendo a conoscenza che il Movimento di Cooperazione Educativa aveva rinnovato la richiesta di utilizzazione del docente in questione e considerando già concessa l'utilizzazione del docente. Conseguentemente su quel posto era stata effettuata una assegnazione provvisoria annullata appena l'ufficio scolastico provinciale di Venezia ha avuto la comunicazione della mancata utilizzazione del docente presso la suddetta Associazione. Pertanto il docente ha riavuto il suo posto di titolarità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Elenco aggiornato al 6 ottobre 2009

ASSEGNAZIONI Legge 448/1998 art. 26, comma 8 Associazionifermi 2009-10

Pr.	DESCRIZIONE ENTE/ASSOCIAZIONE	CITTA'	RESPONSABILE	Unità richieste 2009/10	Unità assegnate 2009/10	COGNOME	NO ME
1	A.D.I. - ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI	40135 Bologna	Alessandra Cenerini	3	2	MILA VOLTA	GIUSEPPE
	A.D.I. - ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI	40135 Bologna	Alessandra Cenerini			PALAZZINI	STEFANIA
2	ACCADEMIA DELLA CRUSCA	50141 Firenze	Nicoletta Maraschio	2	1	SAURA	ANNA VALERIA
4	ARCIRAGAZZI	00158 Roma	Pasquale D' Andrea	2	1	CALZONI	DANIELA
5	ASSOCIAZIONE " AZIONE PER UN MONDO UNITO"	00040 Rocca di Papa (RM)	Francesco Pizzomo	2	1	CAVAZZA	ELIANA
6	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL RISCHIO EDUCATIVO"	20121 Milano	Francesco Valentini	1	1	CASSETTA	ALESSANDRA
7	ADR-ASSOCIAZIONE DOCENTI DI RELIGIONE	97015 Modica (RG)	Orazio Ruscica	1	1	PISANA	DOMENICO
8	AESPI-ASSOCIAZ. EUROPEA SCUOLA E PROFESSIONALITA' INSEGNANTE	20124 Milano	Angelo Ruggiero	5	4	LOFORTI	GIANCARLO
	AESPI-ASSOCIAZ. EUROPEA SCUOLA E PROFESSIONALITA' INSEGNANTE	20124 Milano	Angelo Ruggiero			BOTTONE	ANDREA
	AESPI-ASSOCIAZ. EUROPEA SCUOLA E PROFESSIONALITA' INSEGNANTE	20124 Milano	Angelo Ruggiero			PICCIONE	MARINELLA
	AESPI-ASSOCIAZ. EUROPEA SCUOLA E PROFESSIONALITA' INSEGNANTE	20124 Milano	Angelo Ruggiero			LAGO SUARDI	UMBERTO
9	A.G.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI	00165 Roma	Davide Guarnieri	1	1	NICOLI'	GIOVANNI
10	AGeSC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche	00146 Roma	Maria Grazia Colombo	1	1	SCHETTINI PERILLO	STEFANIA
11	A.I.D. - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA - O.N.L.U.S.	40121 Bologna	Roberta Penge	1	1	VALENTI	ALFIA
12	A.N.C.E.I. - ASSOCIAZ. NAZ. CULTURA EDUCAZIONE INTERNAZIONALE	00183 Roma	Anna Marzilli	2	1	FROLLANI	ANDREINA
13	AID - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DIPLOMATI	00153 Roma	Paolo Grillo	6	1	PELLEGRINI	MARCELLO
14	AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	00165 Roma	Mariangela Piroreschi	16	8	DESIDERI	GIUSEPPE
	AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	00165 Roma	Mariangela Piroreschi			TARTAGLINO	EMILIO MARIO
	AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	00165 Roma	Mariangela Piroreschi			BIANCHI	ANNA MARIA
	AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	00165 Roma	Mariangela Piroreschi			ESPOSITO	DOMENICO
	AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	00165 Roma	Mariangela Piroreschi			CAGNETTA	MARIA VINCENZA
	AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	00165 Roma	Mariangela Piroreschi			D'EPISCOPO	ANTONIETTA
	AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	00165 Roma	Mariangela Piroreschi			MOSTI	ELEONORA
	AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici	00165 Roma	Mariangela Piroreschi			CARNEVALE	CRISTINA
15	AND - Associazione Nazionale Docenti	87100 Cosenza	Francesco Greco	4	1	GRECO	FRANCESCO
16	ANDIS - Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici	00184 Roma	Gregorio Iannaccone	5	2	ROSSANO	RACHELE MARIA
	ANDIS - Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici	00184 Roma	Gregorio Iannaccone			LEONI	LOREDANA
17	ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali	80053 C/mare di Stabia (NA)	Anna Pascucci	3	1	PASCUCCI	ANNA
18	APEF - Assoc. Professionale Europea Formazione	00198 Roma	Paola Tomma	4	2	LANNETTI	MARIA
	APEF - Assoc. Professionale Europea Formazione	00198 Roma	Paola Tomma			ROCCHI	PAOLA
19	ASSOCIAZIONE PORTOFRANCO	20141 Milano	Alberto Bonfanti	5	2	BALDINI	ALDO
	ASSOCIAZIONE PORTOFRANCO	20141 Milano	Alberto Bonfanti			BORGONOVO	GIOVANNI
20	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	00153 Roma	Omer Bonezzi	3	1	RICCI	ERMENEGILDA
21	CESPI - Centro Studi Problemi Internazionali	20099 Sesto S. Giov. (MI)	Giovanni Bianchi	1	1	MINELLA	PATRIZIA
22	CIID - Coop. Insegnanti di Iniziativa Democratica	00153 Roma	Franco Baratta	18	6	TOSELLI	MARIA SOFIA
	CIID - Coop. Insegnanti di Iniziativa Democratica	00153 Roma	Franco Baratta			AMBEL	MARIO
	CIID - Coop. Insegnanti di Iniziativa Democratica	00153 Roma	Franco Baratta			MURAGLIA	MAURIZIO
	CIID - Coop. Insegnanti di Iniziativa Democratica	00153 Roma	Franco Baratta			D'ONOFRIO	MARGHERITA
	CIID - Coop. Insegnanti di Iniziativa Democratica	00153 Roma	Franco Baratta			FABIANI	FABIANA

Elenco aggiornato al 6 ottobre 2009

ASSEGNAZIONI Legge 448/1998 art. 26 - comma 8 Associazioni/Enti 2009-10

PL.	DESCRIZIONE ENTE/ASSOCIAZIONE	CITTA'	RESPONSABILE	Unità richieste 2009/10	Unità assegnate 2009/10	COGNOME	NOME
23	CID - Coop. Insegnanti di Iniziativa Democratica	00153 Roma	Franco Baratta	4	3	MAGGIO	RIOSAMARIA
	COMUNITA' SEGIDIO	00153 Roma	Cesare Giacomo Zucconi			GULOTTA	ADRIANA
	COMUNITA' SEGIDIO	00153 Roma	Cesare Giacomo Zucconi			MARANGONI	SILVIA
	COMUNITA' SEGIDIO	00153 Roma	Cesare Giacomo Zucconi			MINGIACCHI	MARIA PATRIZIA
24	CONFASALFORM-Consorzio per la formazione, la qualità e l'organ.az.ris.umane	00153 Roma	Marco Paolo Nigi	2	2	GALLEGATI	PAOLA
	CONFASALFORM-Consorzio per la formazione, la qualità e l'organ.az.ris.umane	00153 Roma	Marco Paolo Nigi			MAGOTTI	DANIELA
25	CONSORZIO SCUOLE LAVORO	10121 Torino	Dario Odifreddi	2	2	MANAVELLA	FRANCA
	CONSORZIO SCUOLE LAVORO	10121 Torino	Dario Odifreddi			TREVELLIN	BRUNO
26	COOP. SOC. di Educ. Popolare "Don G. Magnani"	42013 Casalgrande (RE)	Aldo Orboni	1	1	ROMOLI	GIULIANO
27	CGP - COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI	00146 Roma	Angela Nava Mambretti	1	1	NOVA MAMBRETTI	ANGELA
28	DIESE - Didattica ed Innovazione Scolastica	20125 Milano	Fabrizio Foschi	10	6	CLEMENTINI	LUCIANO
	DIESE - Didattica ed Innovazione Scolastica	20125 Milano	Fabrizio Foschi			GIARDINA	CELESTINO
	DIESE - Didattica ed Innovazione Scolastica	20125 Milano	Fabrizio Foschi			PECORARI	FLAVIA
	DIESE - Didattica ed Innovazione Scolastica	20125 Milano	Fabrizio Foschi			ALBANESI	ATTILIA MARINA
	DIESE - Didattica ed Innovazione Scolastica	20125 Milano	Fabrizio Foschi			BERTOLOTTI	LAURA
	DIESE - Didattica ed Innovazione Scolastica	20125 Milano	Fabrizio Foschi			MILESI	CRISTINA
28	DIRSCUOLA	00161 Roma	Caterina Cimino	3	4	REMBADO	GIORGIO
	DIRSCUOLA	00161 Roma	Caterina Cimino			FAYERO	VALENTINO
	DIRSCUOLA	00161 Roma	Caterina Cimino			FIORAVANTI	LUCIA
	DIRSCUOLA	00161 Roma	Caterina Cimino			CIANFRIGLIA	LICIA
30	D.S.A.L. - DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE	20125 Milano	Roberto Pellegatta	3	2	COLOMBO	ANTONIA
	D.S.A.L. - DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE	20125 Milano	Roberto Pellegatta			GAUDIO	LUIGI ERNESTO
31	ENAIIP	00153 Roma	Maurizio Drezzadore	6	5	OLIVERO	ANDREA
	ENAIIP	00153 Roma	Maurizio Drezzadore			BONI	VITTORIA
	ENAIIP	00153 Roma	Maurizio Drezzadore			ANGELONI	MASSIMO
	ENAIIP	00153 Roma	Maurizio Drezzadore			ZANNINI	MICHELE
	ENAIIP	00153 Roma	Maurizio Drezzadore			NANNI	ANTONIO
32	ESHA ITALY	00161 Roma	Antonino Petrolino	3	3	SPINELLI	MASSIMO
	ESHA ITALY	00161 Roma	Antonino Petrolino			GIANNELLI	ANTONELLO
	ESHA ITALY	00161 Roma	Antonino Petrolino			RUBINACCI	CARLO
33	F.N.I.S.M. - Federazione Nazionale Insegnanti	00179 Roma	Gigliola Ciunnei Corduas	2	1	CIUNNEI CORDUAS	GIGLIOLA
34	C. d. O. Opere Educative	20125 Milano	Vincenzo Silvano	3	3	COGO	LUISA
	C. d. O. Opere Educative	20125 Milano	Vincenzo Silvano			LEPORE	MARCO
	C. d. O. Opere Educative	20125 Milano	Vincenzo Silvano			ALVARO	SALVATORE
35	FONDAZIONE ROMANO GUARDINI	80127 Napoli	firma illegibile	1	1	CAPORTO	TEODORO VITO ALDO
36	FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI	41015 Nonantola (MO)	Stefano Vaccari	1	1	CIUFFI	FAUSTO
37	FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI	00186 Roma	Giovanni Giacobbe	1	1	PATRIARCA	EDOARDO
38	IRASE - Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed educativa	00185 Roma	Rosa Venuti	1	1	SEVERA	FRANCESCA MARIA
39	IRSEA - ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE	70052 Bisceglie (BA)	Michele Grassi	1	1	SCROCCHIA	ITALO MARIA

ASSEGNAZIONI Legge 448/1998 art. 26, comma 8 Associazioni/Enti 2009-10

Elenco aggiornato al 6 ottobre 2009

Pr.	DESCRIZIONE ENTE/ASSOCIAZIONE	CITTA'	RESPONSABILE	Unità richieste 2009/10	Unità assegnate 2009/10	COGNOME	NOME
40	IRSE/IRFED - Istituto di Ricerca, Studi, Formazione e Documentazione	00153 Roma	Arturo D'Ercole	1	1	PIRINI	LUCIANA
41	ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA	56125 Pisa	Marco Paoli	1	1	FINELLI	PIETRO ENRICO
42	ITALIA NOSTRA	00198 Roma	Giovanni Losavio	2	1	RIGGIO	ALDO
43	LEGAMBIENTE Scuola e Formazione	00199 Roma	Vanessa Pallucchi	4	2	COGLIATI DEZZA	LUIGI VITTORIO
	LEGAMBIENTE Scuola e Formazione	00199 Roma	Vanessa Pallucchi			PIRRO	FERDINANDO
44	MICE - Movimento di Cooperazione Educativa	00185 Roma	Domenico Canciani	8	1	MARTIN	MARIA CRISTINA
45	OPERA NAZIONALE MONTESSORI	00153 Roma	Luciano Mazzetti	1	1	RIGA	RAFFAELA
46	OVERSEAS	41057 Spilamberto (MO)	Baschieri Mauro	1	1	CASELLI	GIUSEPPINA
47	PAMOM - Fra Associazione Maschile "OPERA DI MARIA"	00040 Rocca di Papa (RM)	Pasquale De Rosa	1	1	CERTINI	MAURIZIO
48	PROGED - Agenzia Formativa	80041 Boscoreale (NA)	Laura Cirillo	4	1	MORIELLO	IMMACOLATA
49	SOCIETA' CHIMICA ITALIANA	16146 Genova		1	1	MASCITELLI	LIVIA
50	UCIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	00193 Roma	Maria Teresa Lupidi Sciolla	12	7	FAZI	ELENA
	UCIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	00193 Roma	Maria Teresa Lupidi Sciolla			TIMPANARO	GIACOMO
	UCIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	00193 Roma	Maria Teresa Lupidi Sciolla			SCIOLLA	LORENZA
	UCIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	00193 Roma	Maria Teresa Lupidi Sciolla			STICCHI	CONCETTA
	UCIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	00193 Roma	Maria Teresa Lupidi Sciolla			VERRI	ROSSELLA
	UCIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	00193 Roma	Maria Teresa Lupidi Sciolla			SCUDERI	RICCARDO
	UCIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi	00193 Roma	Maria Teresa Lupidi Sciolla			CAVICCHI	GIORDANA
51	WWF ITALIA	00198 Roma	Enzo Ventini	1	1	SPOTTI	ERMINIA
52	COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO	34013 Duino (TS)	Peter Taylor Howe	1	1	PESANTE	PAOLA
	NUOVE ASSOCIAZIONI						
1	F.A.I. - Fondo Ambiente Italiano	20144 Milano	Ugo Micheli	2	1	CAVALLERO	SILVIA
2	FONDAZIONE GIOVANNI GORJA	14100 Asti	Marco Goria	1	1	PAROLA	ALESSANDRO
				Totale unità assegnate		100	

ALLEGATO 3

5-02296 Siragusa: Incarichi di insegnamento a titolo gratuito da parte di Atenei, in particolare in Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione illustrata dall'Onorevole interrogante in merito al conferimento degli incarichi universitari sia gratuiti che retribuiti si rappresenta che anche la normativa previgente alla legge n. 230 del 2005 ed al provvedimento di attuazione dell'articolo 1, comma 10, adottato con decreto ministeriale 8 luglio 2008, prevedeva il conferimento degli incarichi in parola.

L'articolo 12, comma 7, della legge n. 341 del 1990 disponeva, infatti, che « la supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti (esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

Si fa anche presente che tutti gli Atenei, compresi quelli della Sicilia, non possono conferire incarichi in deroga alla richiamata nuova normativa che prevede, peraltro, in capo alle Università, l'onere di garantire la disponibilità di bilancio (il che spiega il frequente ricorso agli incarichi gratuiti, attesa la grave crisi finanziaria in cui versano gli Atenei) e l'adozione di appositi regolamenti che garantiscano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Sulla questione esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ha più volte affermato, a partire dalla sentenza n. 41 del 4 gennaio 1977 che « l'insegnamento universitario – anche quando non procura diretti corrispettivi economici – resta attività pur sempre ambita, in vista di finalità che (anche a prescindere dalla prospettiva, per altro normalmente ricorrente, di un inquadramento definitivo) riguardano la stessa acquisizione di elementi di miglioramento ed affinamento delle attitudini e qualità del soggetto interessato ».

« Ne dà conferma la genesi stessa del fenomeno esaminato, sorto in risposta alle esigenze delle Università, per la copertura di corsi che non si era in grado di retribuire, ed anche degli stessi aspiranti docenti, cui si intendeva consentire, nella maniera più estesa possibile, l'accesso all'insegnamento ».

« A ciò deve, poi, aggiungersi l'elemento del prestigio, che l'esplicazione dell'attività di insegnamento, appunto, conferisce al docente e che è suscettibile di tradursi in concreti vantaggi nell'ambito dell'attività professionale che il medesimo collateralmente svolga ».

« Si tratta – è pur vero – di vantaggi potenzialmente conseguibili anche dall'incaricato retribuito e, comunque, eventuali (la cui verificabilità in concreto dipende, caso per caso, dalla possibilità che il docente abbia di utilizzare in maniera più o meno proficua il suo tempo libero) ».

« Gli è però che, nel caso dell'insegnamento gratuito, il fatto stesso dell'accettazione (ed anzi della richiesta) dell'incarico (pur) senza retribuzione lascia fondata-

mente presumere che – per valutazione dello stesso interessato – le condizioni per la realizzazione dei vantaggi sopra detti sussistono effettivamente in concreto ».

« Deve quindi concludersi – tenendo presenti gli elementi che caratterizzano l'incarico gratuito ed in considerazione

della intensità e della maniera (reciprocamente combinata) con cui incidono nel relativo rapporto – che non si verifica nella specie, in mancanza di un corrispettivo economico, violazione dei precetti di cui agli articoli della Costituzione 3 e 36 ».

ALLEGATO 4

5-02338 Vannucci: Sulla possibilità di scelta tra l'iscrizione a Pesaro o a Rimini per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione riguardante il personale docente dei comuni che con la legge n. 117 del 2009 sono stati distaccati dalla Regione Marche ed aggregati alla regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, è all'attenzione dell'Amministrazione scolastica.

Sono infatti in corso interlocuzioni con i direttori degli uffici scolastici regionali interessati al fine di non modificare per il personale non di ruolo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento per il prossimo anno scolastico la possibilità della scelta delle sedi, salvaguardando così le aspettative degli interessati. All'atto del rinnovo della domanda di aggiornamento delle gra-

duatorie ad esaurimento, che conservano validità fino all'anno scolastico 2011-2012, il personale che è inserito nelle stesse e nelle graduatorie d'istituto potrà scegliere la provincia in cui inserirsi.

Per quanto concerne il personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche interessate si è già provveduto all'attribuzione della titolarità nella provincia di Rimini.

Il contratto sulla mobilità, sottoscritto il 16 febbraio 2010, all'articolo 2-*bis* disciplina la possibilità per gli interessati di esercitare l'opzione per riacquisire la titolarità nella provincia di origine.

ALLEGATO 5

5-02378 Vaccaro: Sull'esclusione degli appartenenti alla classe di concorso A-37 dall'insegnamento dell'informatica in alcuni percorsi di studio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle iniziative richieste dall'Onorevole interrogante in favore degli appartenenti alla classe di concorso già A042 rappresento, preliminarmente, che in effetti gli appartenenti a detta classe attualmente insegnano informatica e sistemi informatici nell'indirizzo sperimentale scientifico tecnologico Brocca attivato presso i licei scientifici. Negli attuali istituti tecnici la disciplina può essere affidata agli appartenenti alle classi di concorso A034 e A035 oltre che alla classe di concorso già A042.

Chiarisco anche che la disciplina Informatica e sistemi automatici non compare più quale materia di insegnamento nel Liceo scientifico, opzione scienze applicate, che ha preso il posto della opzione scientifico tecnologica nei piani di studio dei licei del nuovo ordinamento approvati in via definitiva il 4 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri. La disciplina è ora denominata « Informatica ».

Ricordo inoltre che l'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, prevede l'emanazione di un apposito regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento finalizzato ad una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

In attuazione della succitata disposizione è stato predisposto uno schema di regolamento che, com'è già noto all'Onorevole interrogante, è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009.

L'iter del provvedimento in questione, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia, è complesso in quanto su detto schema, corredato dei relativi allegati, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nel corso della fase consultiva potranno scaturire proposte e suggerimenti utili per eventuali miglioramenti del provvedimento in questione.

Comunque la questione in discussione ed altre analoghe sono oggetto di studio; per dare soluzione alla questione stessa una delle ipotesi potrebbe essere quella di costituire « l'atipicità » di tali insegnamenti prevedendone l'assegnazione ad entrambe le classi di concorso, fatta salva la scelta delle scuole sia per l'una che per l'altra classe di concorso in relazione alla specificità dell'istituzione scolastica e alla presenza degli insegnanti.

ALLEGATO 6

5-02384 Contento: Diffusione delle pratiche e tecniche di « autosalvamento » nelle scuole italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispondo all'interrogazione dell'Onorevole Contento n. 5-02384, concernente la diffusione nelle scuole delle pratiche e delle tecniche di « autosalvamento » per prevenire i decessi per annegamento tra i giovani e i giovanissimi.

In merito, faccio presente che le azioni del Ministero si muovono lungo una linea programmatica che tiene conto anche dell'esigenza rappresentata, nella considerazione che nell'ambito dell'attività sportiva scolastica – che l'Amministrazione intende potenziare – possono trovare svolgimento anche le attività di « autosalvamento » deliberate dai competenti organi delle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia attribuita dall'ordinamento giuridico.

In tale direzione si muove il documento diramato dal Ministero il 4 agosto 2009, recante le Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In particolare, il documento richiama l'attenzione sulla pratica motoria e si impernia, quindi, su una rifinalizzazione delle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva ponendo le condizioni per un loro utilizzo più efficace e sistemico da perseguire attraverso una programmazione interna alla scuola da inserire nel piano dell'offerta formativa.

Nell'accompagnare il suddetto documento, il Ministero ha evidenziato l'opportunità che i comportamenti delle scuole aderenti al modello organizzativo proposto rispondano a logiche sistemiche unitarie idonee anche a favorire le indispensabili

sinergie con i soggetti esterni quali gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva.

In questo contesto assume particolare rilievo la collaborazione tra il Ministero e il C.O.N.I., collaborazione prevista dal protocollo d'intesa del 21 settembre 2007 che – ai fini della crescita culturale, civile e sociale dei giovani – intende fra l'altro favorire l'educazione ludico-motoria dei bambini, l'educazione motoria, pre-sportiva e sportiva dei ragazzi, contribuendo così al radicamento di una sana e permanente educazione alla pratica motoria e sportiva nonché a favorire l'acquisizione di stili di vita positivi, per prevenire e contrastare il disagio scolastico e giovanile, la dispersione scolastica e qualsivoglia forma di violenza e di bullismo.

Secondo le anzidette linee programmatiche si muove anche il progetto pilota denominato « Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria », presentato lo scorso 2 dicembre e frutto della rinnovata collaborazione tra il Ministero e il C.O.N.I., le cui linee progettuali sono state definite dall'apposita Commissione mista composta da rappresentanti di questo Ministero, del CONI e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È inoltre prevista, nell'articolazione del sistema dei licei, la nuova sezione ad indirizzo sportivo con la conseguente possibilità di potenziare la parte di carattere sportivo in cui saranno impegnati i docenti di educazione fisica.

Detto questo riguardo alla rinnovata attenzione posta dal Ministero alle attività di educazione fisica, motoria e sportiva,

vengo allo specifico oggetto dell'interrogazione: le pratiche e tecniche di autosalvamento nelle scuole.

A tale proposito, ricordo che il 15 ottobre 2007 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa di durata triennale con la Federazione Nazionale Nuoto (F.I.N.) che, come è noto, è l'organismo preposto, attraverso la propria sezione Salvamento, a promuovere, regolamentare e disciplinare l'insegnamento e l'addestramento al salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso. Detto protocollo prevede fra l'altro di:

sostenere, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, le azioni di promozione e di diffusione delle attività natatorie che uniscono ai benefici dello sport la sicurezza che deriva dalla conoscenza dell'acqua;

sostenere gli eventi correlati alle attività natatorie, quali elementi fondamentali per la diffusione della cultura dell'acqua come prevenzione e consapevolezza.

Risulta che già in passato la Federazione Italiana Nuoto si è attivata in alcuni contesti territoriali per svolgere attività finalizzate all'«autosalvamento» condotte in collaborazione con la locale protezione civile.

Concludendo, questo Ministero non ha la possibilità di una gestione diretta del problema ma non mancherà di attivarsi presso la F.I.N. per sensibilizzarla all'opportunità di riattivare ed estendere l'iniziativa almeno nei contesti territoriali nei quali siano riscontrati esistenti i presupposti logistico-organizzativi.

ALLEGATO 7

**5-02408 Melandri: Rideterminazione della
« misura del compenso per copia privata ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Melandri con la quale chiede informazioni circa la rideterminazione della misura del compenso per la copia di riproduzione privata di materiale audio-video, faccio presente quanto segue.

Così come già rappresentato dal Ministro Bondi in Aula Senato il 4 febbraio 2010 in risposta ad analoga interrogazione, voglio preliminarmente evidenziare che il diritto riproduzione di una copia privata di opere protette dal diritto d'autore non c'è sempre stato, né c'è in ogni Paese. Fino a qualche anno fa, in tutta Europa, fare una copia di musiche o di video per fini privati costituiva addirittura un comportamento illecito.

In cambio della possibilità di fare una copia gratuitamente, in tutta Europa è stata prevista la corresponsione di un compenso a favore dei titolari dei diritti sulle opere dell'ingegno. In particolare, è stata la direttiva dell'Unione europea del 2001 che ha previsto questo diritto: di conseguenza, tutti i Paesi europei hanno stabilito da tempo tale compenso.

Tale direttiva è stata recepita anche nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 68 del 2003, che ha stabilito che gli autori e i produttori di fonogrammi hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. Tale compenso è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Ciò premesso, voglio precisare che il predetto compenso non è da considerare come una tassa incamerata dallo Stato, ma un compenso che va a soggetti privati con il quale s'intende riconoscere quanto do-

vuto ai creatori delle opere dell'ingegno per il mancato acquisto dei supporti originali contenenti brani musicali, film e opere delle arti visive.

Debbo, inoltre, sottolineare che il decreto emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali in data 30 dicembre 2009, prevede non la determinazione del compenso ma la rideterminazione dello stesso in quanto oggi esso già viene corrisposto anche su prodotti diversi. L'articolo 39 del decreto legislativo n. 68 del 2003 prevede, infatti, la misura di tale compenso in via provvisoria e fino all'emanazione dell'attuale decreto.

Tale decreto, peraltro, doveva essere emanato entro il 1° gennaio 2006 e, quindi, la sua mancata adozione ha, senza dubbio, limitato l'assoggettamento a compenso dei soli prodotti appartenenti alle cosiddette vecchie tecnologie.

Pertanto, negli ultimi anni, nonostante il disposto normativo, non sono stati corrisposti i diritti in relazione ai prodotti delle nuove tecnologie che pure hanno una idoneità a riprodurre opere intellettuali. Per questo motivo, dunque, dopo aver chiesto il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, che ha svolto una approfondita istruttoria, dopo aver sentito tutte le associazioni di categoria interessate e dopo gli ulteriori approfondimenti svolti dall'Ufficio Legislativo del Ministero, è stato emanato in data 30 dicembre 2009 il decreto in argomento che, si ritiene, costituisca un punto di equilibrio tra i diversi interessi coinvolti e, in particolare, tra il riconoscimento del compenso che è dovuto a chi crea opere dell'ingegno (nell'ambito della musica, del-

l'arte e così via) e le esigenze, altrettanto importanti, degli utenti e del settore dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.

In merito alle perplessità emerse relativamente alla determinazione delle somme dovute, assolutamente inferiori a quelle stabilite in tutti i Paesi europei, voglio precisare che l'ammontare complessivo del compenso previsto dal decreto non è assolutamente distante da quello che è stato esposto dalle varie categorie interessate che hanno preso parte alle riunioni, stabilendo un compenso, come già detto, al livello più basso in Europa.

Peraltro aggiungo che, trattandosi di un intervento in un settore che è in rapidissimo sviluppo dal punto di vista tecnologico, all'interno del decreto ministeriale è stata prevista la costituzione di un tavolo di lavoro permanente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per copia privata e formulare proposte, anche normative, ai fini dell'aggiornamento costante del decreto. A tale tavolo saranno rappresentati tutti i soggetti portatori degli interessi coinvolti, ivi compresi i consumatori.

Voglio infine ribadire quanto già detto dal Ministro Bondi in Aula Senato e, cioè, che il tema della pirateria, soprattutto digitale, è attualissimo in tutti i Paesi del mondo. L'evoluzione tecnologica, che pure ha rappresentato e rappresenta un impor-

tante strumento di crescita e di diffusione della cultura e della democrazia, ha consentito al singolo utente privato la possibilità di violare le norme nazionali ed internazionali sul diritto d'autore. Tutto ciò, nonostante le aziende produttrici di contenuti digitali abbiano sempre più spesso fatto ricorso a sistemi di anticopia e antiaccesso che, in un modo o nell'altro, sono stati purtroppo spesso oggetto — come sappiamo — di violazioni.

Per adeguarsi allo sviluppo tecnologico e alla mutata realtà della società dell'informazione, senza per questo voler porre ostacoli o limiti alle potenzialità di diffusione della conoscenza offerte dalla rete, è necessario non solo aggiornare l'attuale legislazione nazionale, comunitaria e internazionale, ma anche sviluppare forme di collaborazione fra tutti i soggetti interessati.

Sulla base di quanto esposto si può, pertanto affermare, che il decreto Ministeriale in argomento, oltre a garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di produttori e degli utenti del settore, rappresenta un valido strumento di tutela delle opere letterarie, artistiche e scientifiche che si prefigge l'obiettivo di proteggere la cultura e lo spirito creativo dell'uomo per consentire ai creatori, interpreti o esecutori delle opere d'arte di proseguire la propria attività e preservare la loro autonomia e dignità anche professionale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02052 Codurelli: Riconversione e potenziamento della Leuci Spa	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	61
5-02421 Polidori: Agevolazioni e incentivi pubblici a favore delle piccole e medie imprese .	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	62
5-02447 Pizzetti: Rischio di chiusura di alcune raffinerie italiane e bonifica delle aree interessate.	
5-02454 Vico: Rischio di chiusura di alcune raffinerie italiane	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	64
5-01800 Bocci: Impianti eolici nella regione Molise	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	66
5-01992 Benamati: Missione e programmi di attività della nuova Enea	59
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	67
5-02400 Velo: Iniziative in relazione alla vendita del Gruppo Lucchini	59
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	69

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)	60

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.20.

5-02052 Codurelli: Riconversione e potenziamento della Leuci Spa.

Il sottosegretario, Pasquale VIESPOLI, risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e ribadisce l'opportunità che il Governo segua tale vicenda con attenzione al fine di salvaguardare i livelli di occupazione di un'azienda che anche se di dimensioni contenute, opera nel settore della *green economy* che il Governo dovrebbe sostenere come avviene negli altri paesi anche considerando l'alto potenziale occupazionale del comparto. Segnala infine che in queste ore si sta svolgendo la trattativa per i contratti di solidarietà e che gli stessi

lavoratori hanno manifestato la loro disponibilità in questo senso.

5-02421 Polidori: Agevolazioni e incentivi pubblici a favore delle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Catia POLIDORI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e ringrazia il Governo. Precisa che nel momento in cui l'interrogazione è stata presentata dagli organi di stampa sembrava che fossero previsti nuovi incentivi per le grandi imprese e pertanto ha ritenuto che fosse opportuno sollecitare il Governo a promuovere, in questa fase, soprattutto gli incentivi per le PMI.

5-02447 Pizzetti: Rischio di chiusura di alcune raffinerie italiane e bonifica delle aree interessate.

5-02454 Vico: Rischio di chiusura di alcune raffinerie italiane.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per l'esauriente risposta del Governo. Ritiene peraltro opportuno sollecitare in questa sede il Governo a coinvolgere nel tavolo permanente tutti i soggetti interessati e quindi anche i sindacati dei lavoratori. Sottolinea infine anche l'importanza di investimenti adeguati per gli impianti di raffinazione come è stato recentemente evidenziato dall'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni.

5-01800 Bocci: Impianti eolici nella regione Molise.

Gianluca BENAMATI (PD), dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando si dichiara soddisfatto della risposta e ribadisce che l'obiettivo da perseguire è che la realizzazione degli impianti eolici avvenga nel rispetto della normativa vigente a tutela dei beni culturali, naturalistici e paesaggistici.

5-01992 Benamati: Missione e programmi di attività della nuova Enea.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che giunge dopo l'interessante audizione dell'ingegnere Lelli, Commissario dell'ENEA che ha sottolineato il rafforzamento delle funzioni attribuite all'agenzia. Ritiene necessario ribadire la necessità di un piano organico di assunzioni e l'importanza di garantire un efficiente dislocazione territoriale degli uffici dell'ENEA.

5-02400 Velo: Iniziative in relazione alla vendita del Gruppo Lucchini.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Silvia VELO (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta né del presunto attivismo del Governo sulla vicenda del gruppo Lucchini che rappresenta un polo industriale strategico nel settore dell'acciaio. Considera necessario un impegno diretto del Governo in questa trattativa e sottolinea l'assenza dei rap-

presentanti del governo e della proprietà nel citato incontro del 17 febbraio. Evidenza il rischio che in realtà non ci siano gruppi industriali realmente interessati all'acquisto del gruppo ma solo gruppi finanziari. Ritiene infine che non sia sufficiente che il Governo si limiti a vigilare su tale vicenda ma auspica che il MISE possa utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione al fine di condizionare positivamente tale trattativa di vendita.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 25 febbraio 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.

Audizione informale di audizione informale di rappresentanti dell'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-02052 Codurelli: Riconversione e potenziamento della Leuci Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'On. Codurelli, inerente le vicende occupazionali della LEUCI spa, sulla base delle notizie acquisite presso i competenti uffici della Amministrazione che rappresento nonché di quelle fornite dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Lombardia.

La Leuci spa, con sede legale in Milano, opera nel settore della progettazione, produzione e commercio di sorgenti luminose elettriche ed elettroniche, con particolare riguardo alle lampade ad incandescenza.

Nel luglio 2008 la società ha comunicato l'avvio di una procedura di mobilità nei confronti di 56 delle 130 unità impiegate presso lo stabilimento di Lecco in conseguenza del perdurare della grave crisi che ha interessato, a livello europeo, il settore delle lampade.

Al fine di fronteggiare tale situazione, il 10 ottobre dello scorso anno, i rappresentanti della società e le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo che ha previsto il ricorso alla CIGS per crisi aziendale, relativamente al periodo 20 ottobre 2008-19 ottobre 2009, per un massimo di 70 unità impiegate presso lo stabilimento di Lecco.

Nel corso del predetto periodo, la società ha disposto la collocazione in mobilità di 12 dipendenti e, a decorrere dal 20 gennaio 2010, ulteriori 6 unità sono state interessate dalla medesima procedura.

Sulla base delle informazioni acquisite presso il competente ufficio provinciale del lavoro, faccio presente che sono al vaglio

delle Parti sociali soluzioni volte a fronteggiare l'esubero strutturale del personale e che quest'ultimo risulta essere attualmente pari a 116 unità.

Nel rilevare, inoltre, che, a tutt'oggi, le Parti sociali non hanno avanzato alla Amministrazione che rappresento alcuna istanza di convocazione, manifesto, sin da ora, la disponibilità a valutare eventuali richieste in relazione ai più recenti sviluppi della situazione occupazionale.

Da ultimo, non posso che ribadire l'attenzione del Governo nei confronti di quelle azioni che consentano di conformarsi agli impegni assunti a livello internazionale e di cogliere le opportunità connesse con lo sviluppo della *green economy*, sulle cui potenzialità concordo pienamente con l'interrogante.

Al riguardo faccio presente che il sistema fiscale e tariffario attualmente in vigore nel nostro Paese ha consentito, negli anni recenti, elevati livelli di crescita nel settore delle energie rinnovabili.

Con riferimento, in particolare, agli interventi promossi in tale settore, tengo a precisare che è in via di definizione il Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico (di cui alla legge n. 99/2009) e che è in fase di preparazione il Piano di azione sulle energie rinnovabili.

Nel campo della ricerca, inoltre, sono stati finanziati numerosi progetti aventi ad oggetto la efficienza energetica e le energie rinnovabili, tra cui ricordo l'iniziativa « Industria 2015 ».

ALLEGATO 2

5-02421 Polidori: Agevolazioni e incentivi pubblici a favore delle piccole e medie imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro all'atto indicato, presentato dall'On. Polidori, si comunica quanto segue.

La crescita dell'economia italiana non può prescindere da una politica di sostegno alle piccole e medie imprese. Il loro valore strategico è riconosciuto e apprezzato ovunque.

Le PMI continuano ad avere dei buoni risultati soprattutto all'estero, ma la crisi economica di questi anni ha avuto un brusco impatto sulle stesse, anche a causa della stretta creditizia.

Il Governo consapevole della situazione descritta e considerando tali aziende come la forza produttiva del sistema, ha promosso molteplici azioni.

A prescindere dalla importante direttiva Small Business Act, si vuole ricordare, innanzitutto, il Fondo Centrale di Garanzia.

Con il citato strumento, come noto, è stato dato sostegno alle Piccole e Medie Imprese, tramite la concessione di una garanzia pubblica per i finanziamenti concessi dal sistema bancario.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha potenziato tale fondo consentendo l'estensione degli interventi a favore delle imprese artigiane ed elevandone, da 500.000 a 1.500.000 di euro, l'importo massimo garantito per ciascuna delle imprese beneficiarie.

Nel 2009, rispetto al 2008, le domande di accesso presentate hanno segnato un incremento del 103 per cento, intervenendo a sostegno di ventiquattromila imprese.

A dicembre 2009 lo stesso Fondo è stato rifinanziato con altri 250 milioni di euro attraverso l'utilizzo di Fondi europei.

Le azioni attuate dal Ministero hanno già sortito positivi effetti. Ulteriori misure poste in essere dal MSE rispondono all'esigenza di sostenere le PMI nel campo della ricerca, della sperimentazione e dello sviluppo di nuove tecnologie.

Si fa riferimento, in particolare:

alle misure inflivore del «venture capital» (legge 388/2000) nell'ambito del quale, sono previste linee di intervento specifiche per le PMI che prevedono programmi pluriennali di sviluppo tecnologicamente innovativi, specie, nel settore dell'*Information and communication technologies (ICT)*. Sono previsti, inoltre, aiuti per l'assistenza alla nascita e alla crescita di imprese innovative, mediante tutoraggio da parte di università ed enti di ricerca;

alla nuova misura sul «Fondo Nazionale Innovazione» che ha una dotazione di circa 60 milioni di euro. Lo stesso servirà a finanziare progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei brevetti;

alle misure previste per i servizi alle imprese ed agli enti pubblici di ricerca per l'innovazione per le quali sono stati stanziati circa 80 milioni di euro, con l'obiettivo di far crescere le domande di proprietà industriale (brevetti e i disegni);

ai progetti di innovazione industriale (PII), che, a seconda dei settori in cui operano, possono prevedere interventi mirati. L'accelerazione degli investimenti in ricerca e innovazione e la capillare diffusione delle nuove tecnologie, in particolare presso le piccole e medie imprese, consente, infatti, di valorizzare le punte di

eccellenza del nostro sistema produttivo, sia nei settori ad alta tecnologia che nelle filiere del Made in Italy.

Per i due bandi già conclusi (efficienza energetica e mobilità sostenibile) sono stati assegnati 380 milioni di euro a favore di cinquantacinque progetti, con investimenti previsti per circa un miliardo di euro, che hanno coinvolto, complessivamente, 588 imprese e 185 enti di ricerca, il 45 per cento delle imprese agevolate è costituito da PMI.

Per il bando *made in Italy*, che prevede 190 milioni di euro, i progetti da finanziare saranno presto individuati, a conclusione della seconda fase di valutazione, che è attualmente in corso. Finora sono stati selezionati 237 progetti che riguardano 1846 imprese e 659 enti di ricerca. Tra questi è elevata la presenza delle PMI, con il 76 delle imprese partecipanti e oltre il 50 per cento degli investimenti previsti.

Il programma di interventi proseguirà con l'adozione dei progetti di innovazione industriale per le aree riguardanti le « tecnologie della vita » e le « tecnologie per i beni e le attività culturali e turistiche »,

per i quali sono in corso i rispettivi iter di approvazione (è prevista la concertazione con le amministrazioni interessate e con la Conferenza Stato-Regioni).

agli incentivi erogati dal Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) (legge 46/1982), che prevede per le PMI interventi di intensità maggiore e procedure semplificate e i cui bandi sono calibrati al fine di tener conto delle peculiarità e delle esigenze di ricerca e innovazione del tessuto imprenditoriale in esame.

inoltre, è stato adottato un decreto, in pubblicazione, per l'attivazione dei « contratti di innovazione tecnologica », da realizzare attraverso la partnership tra pubblico e privato con il fine di accrescere la competitività del Paese e stimolare la ricerca.

Con tali azioni di sostegno indirizzate, essenzialmente, alle PMI, il Governo intende, quindi, favorire un disegno più efficace di riposizionamento del sistema produttivo italiano nel suo complesso.

ALLEGATO 3

5-02447 Pizzetti: Rischio di chiusura di alcune raffinerie italiane e bonifica delle aree interessate.**5-02454 Vico: Rischio di chiusura di alcune raffinerie italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde alle interrogazioni in esame, congiuntamente, in quanto si riferiscono entrambe all'allarme lanciato dal Presidente dell'Unione Petrolifera sulla crisi del settore delle raffinerie e delle conseguenti ripercussioni di tale crisi sulla produzione e sull'occupazione.

Al riguardo, si precisa che il Ministero dello Sviluppo Economico è, da tempo, impegnato a seguire l'andamento dei settori della raffinazione e della distribuzione dei carburanti al fine di poter meglio affrontare la crisi contingente e strutturale degli stessi, attraverso l'attivazione di percorsi concertativi, finalizzati all'analisi ed alla ricerca di possibili soluzioni, condivise dagli operatori pubblici e privati.

In particolare, allo scopo di individuare le soluzioni in grado di incidere sulla struttura dell'intera filiera del settore per conseguire una riduzione della distanza del costo industriale dei prodotti petroliferi tra l'Italia e gli altri Paesi europei, già dal giugno 2008, è stato istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Tavolo permanente sul mercato dei prodotti petroliferi.

Nell'ultima riunione del Tavolo, svolta in data 19 gennaio 2010, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, l'Unione Petrolifera, il CNCU ed i coordinatori dei settori energia e commercio delle Regioni, l'attenzione si è focalizzata sull'esame delle proposte di strumenti attuativi per la riforma del mercato dei prodotti petroliferi, della logistica e della rete di distribuzione

carburanti e per l'esame dell'andamento dei prezzi dei carburanti nel più recente periodo.

La metodologia proposta è stata quella di elaborare una riforma condivisa attraverso la consultazione del Tavolo, le cui attività di dettaglio sono state ripartite in Gruppi di lavoro ristretti:

- mercato al dettaglio;
- mercato all'ingrosso e logistica;
- raffinazione ed industria;
- qualità del servizio.

I quattro Gruppi di lavoro hanno già avviato la prima serie di riunioni e, in particolare, il Gruppo di lavoro sulla raffinazione ed industria, riunitosi lo scorso 5 febbraio, ha evidenziato una rilevante contrazione delle esportazioni per la presenza nel mercato mediterraneo ed americano di prodotti finiti che provengono dall'estremo oriente (Cina e India) e dal medio oriente (Arabia Saudita).

Il fenomeno dello spostamento dell'asse della produzione dall'America/Europa all'est del mondo, ha indotto una concorrenza distorta, a livello mondiale, a causa dei minori costi di produzione e minori limitazioni ambientali. Inoltre, vi è stata anche una riduzione complessiva dell'uso di prodotti fossili, a seguito dell'adozione, a livello europeo, di misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, per l'efficienza energetica e per il contenimento della CO₂ (Direttive 20-20-20), nonché per la penetrazione, anche negli USA, delle rinnovabili e dei biocarburanti.

Già, in tale sede, sono emersi elementi condivisi per la riforma dell'intera filiera, basati sulla necessità di una azione efficace per salvaguardare i settori della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Per quanto concerne l'esigenza di sostenere l'innovazione del comparto evitando un arretramento sul piano della tutela ambientale, si fa presente che le raffinerie di petrolio greggio, in quanto rientranti nelle categorie di impianti previsti dal decreto legislativo n. 59/2005, sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dal MATTM che ne stabilisce le condizioni sulla base

delle prestazioni delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD). Tali tecniche permettono di ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente, tra quelle economicamente applicabili alle specifiche condizioni del settore produttivo, sotto il profilo impiantistico, gestionale, territoriale e ambientale.

In particolare, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007, sono state adottate le linee guide per l'individuazione e l'utilizzazione delle MTD per le raffinerie. Tale finalità, risulta, pertanto, coerente con l'esigenza prospettata dagli interroganti.

ALLEGATO 4

5-01800 Bocci: Impianti eolici nella regione Molise.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo sta provvedendo ad approvare uno schema di linee guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Tali linee guida, redatte in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, sono volte ad assicurare un adeguato inserimento degli impianti, in particolare quelli eolici, nel contesto ambientale e paesaggistico.

Le suddette linee guida che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Conferenza Unificata prevedono, in un allegato specificamente dedicato all'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio, i criteri per la valutazione dei diversi impatti dei citati impianti sul territorio, con la precisa indicazione di soluzioni progettuali adeguate, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela dei beni culturali, naturalistici e paesaggistici.

Il risultato auspicato dal Governo è, sicuramente, quello di uniformare e snellire le procedure di autorizzazione regionali, tutelare il territorio e l'ambiente e, al tempo stesso, dare certezza agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

ivi compreso lo sviluppo delle relative infrastrutture. Tale sviluppo si rende necessario per raggiungere gli obiettivi di Governo e gli obiettivi comunitari al 2020 in materia di energia ed ambiente.

Si evidenzia, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico sta procedendo nella gestione delle problematiche energetiche, attraverso il coinvolgimento delle Regioni e gli Enti Locali, creando inoltre i presupposti per una programmazione energetica e ambientale regionale.

Al riguardo, vale la pena citare che la Regione Molise, con Delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2006, si è dotata di un proprio documento di programmazione energetica (PEAR).

In generale, tale tipologia di documento rappresenta lo strumento di riferimento necessario per inquadrare tutti gli aspetti del settore energetico-ambientale regionale, con particolare riguardo alla definizione della domanda di energia, al quadro della produzione energetica locale nel rispetto delle peculiarità ambientali, alle potenzialità di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

ALLEGATO 5

5-01992 Benamati: Missione e programmi di attività della nuova Enea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge n. 99/2009, cosiddetta « legge sviluppo », ha introdotto un consistente pacchetto di norme in materia di energia, al fine di delineare una serie di azioni necessarie per lo sviluppo di una politica energetica nazionale: dagli interventi di semplificazione delle procedure e di potenziamento delle infrastrutture energetiche, allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla promozione dell'efficienza energetica, fino al rilancio dell'opzione nucleare.

Contestualmente a tali provvedimenti, il Governo ha riformato gli organismi impegnati nelle aree d'intervento citate, fra cui l'ENEA, in una prospettiva di rilancio delle attività in corso.

L'articolo 37 della legge sviluppo ha, infatti, istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), mantenendole la caratteristica e lo status di Ente di ricerca, preposto non più solo alla ricerca sull'ambiente, ma anche sugli altri settori scientifici correlati al più complesso tema dello sviluppo economico sostenibile. Con la nuova missione il legislatore ha, quindi, adottato un approccio integrato e sistemico, trasversale ai possibili settori di intervento, che corrisponde ed anticipa a livello normativo le posizioni politiche assunte in sede comunitaria.

Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, fino all'avvio del funzionamento della nuova Agenzia ENEA, il citato articolo 37, al comma 5, ha disposto la nomina di un commissario e due sub-commissari.

Il Commissario, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in

data 11 settembre 2009, ha cominciato ad operare avviando una ricognizione interna tesa ad ottimizzare la utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche esistenti nell'Ente, in vista della piena operatività della neo-costituita Agenzia.

In particolare, al fine di ricondurre l'organizzazione dell'Agenzia ad elevati livelli di efficienza ed efficacia e nell'ottica del massimo decentramento, il Commissario ha emanato una serie di ordinanze che riguardano anche gli aspetti connessi alla provvisoria assegnazione in organico dei dipendenti, precedentemente assegnati ad unità soppresse.

Per facilitare l'attuale fase di transizione, sono stati apportati limitati cambiamenti alla struttura organizzativa, che è da considerarsi provvisoria fino all'emanazione del decreto ministeriale, ex articolo 37, 4° comma, della Legge n. 99/09, con il quale saranno definite le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Agenzia.

Si rammenta, inoltre, che con il decreto legislativo n. 115/2008 l'ENEA è stata chiamata a svolgere funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, conformemente alla direttiva comunitaria 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici. Ciò consente all'ENEA di operare, in qualità di soggetto istituzionale, al fianco delle aziende nazionali di settore più competitive, per lo sviluppo di nuove tecnologie che consentano il miglioramento dei servizi energetici ed il raggiungimento di un elevato livello di efficienza energetica.

A tal proposito, occorre evidenziare che, a seguito dell'emissione del Piano

nazionale d'azione per l'efficienza energetica, sono state emanate disposizioni legislative, norme attuative e atti di indirizzo finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. In tale ambito si inserisce a pieno titolo la citata legge n. 99/2009.

Tale legge prevede la predisposizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, di un Piano straordinario al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico (articolo 27, comma 10).

Al riguardo, si segnala, infine, che l'Agenzia ENEA sta supportando il Ministero dello Sviluppo Economico nella predisposizione di tale Piano straordinario.

ALLEGATO 6

5-02400 Velo: Iniziative in relazione alla vendita del gruppo Lucchini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'atto di sindacato ispettivo riscontrando quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è fortemente impegnato per il futuro della Servestal, il gruppo siderurgico russo che ha annunciato la vendita della propria partecipazione in Italia.

A tal fine è stato, tempestivamente, attivato un tavolo di confronto per l'esame della crisi manifestatasi nel Gruppo Lucchini, che si è insediato lo scorso 17 febbraio.

Al tavolo hanno partecipato le Istituzioni Locali interessate, le organizzazioni sindacali e l'A.D. del Gruppo Lucchini,

Per l'intero settore siderurgico si è registrato nel corso del 2009 un forte calo dei volumi che per la Lucchini ha comportato una riduzione dell'attività del 50 per cento.

L'Azienda ha, comunque, mantenuto in essere tutti i contratti di lavoro pur essendo costretta a ricorrere alla CIG.

La crisi ha determinato un rallentamento del piano d'investimento previsto per il sito di Piombino ed elaborato in cooperazione con il territorio.

Il citato piano d'investimenti, prevedeva la realizzazione di un nuovo impianto per i laminati di alta qualità oltre al rifacimento dell'altoforno. L'investimento è stato, al momento, congelato.

La situazione finanziaria del Gruppo è, però, ancora equilibrata.

L'Amministratore Delegato dell'Azienda ha dichiarato di aver discusso con gli azionisti un piano alternativo di consolidamento e di sviluppo per il sito di Piombino, focalizzato sui prodotti lunghi (rotaie).

In tale modo si vuole cercare di mettere a frutto tutte le sinergie possibili tra il sistema produttivo italiano e quello francese, dove è presente un plant produttivo del gruppo.

Tale piano, qualora fosse implementato, prevederebbe nel 2012 la produzione di due milioni e duecentomila tonnellate di prodotti finiti nel sito di Piombino.

Tale progetto richiede risorse finanziarie importanti e per queste ragioni la società Servestal è intenzionata a cedere parzialmente o totalmente il proprio pacchetto azionario.

I gruppi che hanno inizialmente manifestato interesse sono stati nove, al momento, gli stessi sono stati ristretti a sei unità.

L'azienda ha comunicato che si tratta di gruppi industriali e di gruppi finanziari di primo livello.

Riguardo l'attività produttiva, da settembre, si è registrata una ripresa graduale sia su Piombino sia su Trieste e il Gruppo Lucchini dovrebbe chiudere il 1° semestre con un risultato leggermente positivo.

Il sito di Bari viene da tre anni di crescita continua e di consolidamento del fatturato. La saturazione della capacità produttiva è attualmente all'85 per cento.

Il MSE vigilerà sull'evolversi della trattativa, poiché ritiene che per il futuro del Gruppo Lucchini non sia indifferente chi subentrerà e con quale piano industriale.

Nella sua opera di selezione e valutazione delle proposte, il Governo terrà presente la validità del progetto industriale e la solidità finanziaria del soggetto imprenditoriale. Per queste ragioni saranno richieste all'Azienda maggiori informazioni che con-

sentano di presentare, al tavolo di confronto con le parti sociali, soluzioni che diano garanzie. Un altro aspetto di cui si terrà conto nella valutazione dei piani d'investimento è quello dell'occupazione.

Sono attualmente in corso le suddette interlocuzioni con l'Azienda e contestualmente, sarà riconvocato il tavolo con le parti sociali.

Infine, il Ministero del Lavoro comunica che la società Lucchini ha presentato istanza finalizzata al beneficio di un trat-

tamento d'integrazione salariale, con la causale di crisi aziendale per intervento improvviso, per l'unità di Piombino e per un periodo di dodici mesi (dal 2 novembre 2009 al 1° novembre 2010).

La medesima istanza è in fase istruttoria.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si sta impegnando, pertanto, a trovare possibili soluzioni produttive e occupazionali alla problematica evidenziata dagli Onorevoli interroganti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare	71
COMITATO RISTRETTO:	
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti dell'ANASF (Associazione nazionale promotori finanziari) e di rappresentanti del Fondo FONCHIM sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare	71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 25 febbraio 2010.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 febbraio 2010.

Audizioni di rappresentanti dell'ANASF (Associazione nazionale promotori finanziari) e di rappresentanti del Fondo FONCHIM sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.15 alle 15.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento</i>)	77
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base</i>)	78
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli e C. 2831 Jannone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2927 Picchi e Carlucci e C. 3038 Garagnani</i>)	74
Sui lavori della Commissione	75
AVVERTENZA	75

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Luciana PEDOTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è scaduto il 23 febbraio, alle ore 12, e che è pervenuto solo l'emendamento Zeller e Brugger 2.1 (*vedi allegato 2*), sul quale esprime parere contrario.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller e Brugger 2.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessun chiedendo di intervenire, avverte che il testo in esame verrà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, in data 27 ottobre 2010, il testo unificato delle proposte di legge, adottato

come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati, era stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri e che attualmente devono ancora esprimere il loro parere le Commissioni V e VII.

Sono pervenuti, quindi, il parere favorevole con condizione della I Commissione, il parere favorevole della II Commissione, il parere favorevole con condizione della VI Commissione, il parere contrario della XI Commissione, il parere favorevole della XIV Commissione e parere contrario della Commissione per le questioni regionali.

Alla luce dei pareri che sono stati espressi, il relatore ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo testo unificato da adottare come nuovo testo base. Dà, quindi, la parola al relatore, on. Di Virgilio, per l'illustrazione del testo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame predisposto al fine sia di recepire sostanzialmente le condizioni e le osservazioni apposte ai pareri favorevoli che sono stati trasmessi, sia di tenere conto dei rilievi emersi dal dibattito sviluppatosi in particolare nelle Commissioni che hanno espresso un parere contrario (*vedi allegato 3*).

La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato presentato dal relatore come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato alle ore 12 di martedì 2 marzo 2010.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri,
C. 2065 Cicciole e C. 2831 Jannone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2927 Picchi e Carlucci e C. 3038 Garagnani).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le seguenti proposte di legge: C. 2927 d'iniziativa dei deputati Picchi e Carlucci « Modifiche alla legge 13 maggio 1978, n. 180, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori », assegnata in data 11 febbraio 2010 e C. 3038 d'iniziativa dei deputati Garagnani e altri, « Modifiche alla legge 13 maggio 1978, n. 180, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per la salute mentale », assegnata in data 16 febbraio 2010.

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia analoga a quella delle proposte di legge C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciole e C. 2831 Jannone, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Carlo CICCIOLE (PdL), *relatore*, integrando la relazione svolta nella scorsa seduta, si sofferma sulle proposte di legge testé abbinata, di cui illustra il contenuto. Al riguardo, osserva che entrambe le iniziative legislative sono state presentate all'indomani di gravi fatti di cronaca che hanno evidenziato, nel mondo medico-scientifico, l'esigenza di un ripensamento della normativa in materia di servizi di igiene mentale pubblici. A tal fine, le proposte di legge sono volte, mediante una modifica della legge n. 180 del 1978 – la cui disciplina è stata peraltro sostituita da quella contenuta nella legge n. 833 del 1992 – a dare ampia e maggiore tutela alla persona offesa ed evitare il più possibile il rischio di reiterazione del reato da parte

di soggetti che si trovano in una situazione di *deficit* mentale o, addirittura, di totale incapacità di intendere e di volere. In tal modo, dopo anni di dibattito in molte sedi, si è ritenuto doveroso aggiornare la normativa vigente, in modo da renderla più adatta alle esigenze di una società in cui sovente le malattie mentali sono sottovalutate sia sotto il profilo clinico che sotto quello strettamente giuridico.

In particolare, per quanto riguarda la proposta di legge C. 2927, essa prevede l'ampliamento dei soggetti legittimati a ricorrere al giudice tutelare, comprendendo tra questi anche l'amministratore di sostegno. In secondo luogo, è previsto che il consenso al trattamento sanitario obbligatorio (TSO) non sia esclusivamente volontario, e cioè dipendente dalla volontà della persona, ma che il consenso possa essere dato dal tutore o dall'amministratore di sostegno. Si prevede un ampliamento delle persone destinatarie del TSO, nel senso che devono essere ricompresi anche coloro che sono stati giudicati incapaci di intendere e di volere per ragioni di abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e un'estensione della durata del TSO da una settimana a venti giorni. Infine, la proposta prevede l'istituzione su base regionale di albi delle strutture competenti presenti sul territorio.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3038, anch'essa è volta a modificare la legge n. 180 del 1978 nelle parti ove non è previsto, per casi conclamati di particolare gravità, un ricovero permanente in strutture protette che forniscano al paziente un'assistenza adeguata e continua e, nel contempo, aiutino la famiglia di fronte a persone assolutamente non in grado di provvedere a se stesse e pericolose per la società, senza tuttavia ripristinare i vecchi ospedali psichiatrici o manicomio. A tal fine, si prevede che il TSO sia disposto qualora si ravvisino evidenti o possibili segni di pericolosità delle persone affette da malattie mentali verso se stesse o verso terzi, e che il TSO sia disposto presso strutture ospedaliere di lunga degenza per una durata minima di sei mesi, rinnovabili, ad ogni scadenza, di ulteriori

sei mesi, anche contro il consenso del ricoverato. La struttura sanitaria, per mezzo di una commissione – di cui viene disciplinata la composizione –, provvederà a redigere una relazione trimestrale sullo stato di salute mentale del ricoverato, al fine di individuare la possibilità di porre termine al TSO. La proposta di legge prevede altresì che chiunque abbia un interesse rilevante per ragioni di parentela o perché direttamente leso nei suoi diritti possa rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il TSO, nonché che la decisione del sindaco relativa alla revoca o alla modifica del TSO sia presa con motivazione espressa sentita una commissione di esperti in materia costituita da soggetti non residenti nel comune di residenza o di domicilio del ricoverato.

In conclusione, auspica che la discussione che si aprirà in Commissione su tutte le proposte di legge in esame sia ampia e approfondita.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è testé pervenuta una comunicazione da parte dei presidenti delle due Federazioni di disabili che erano state

convocate per le ore 11, con cui informano la Commissione di non poter prendere parte alle audizioni informali, previste nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1732.

Carmelo PORCU (Pdl), intervenendo sui lavori della Commissione, esprime il proprio rammarico per non poter procedere alle audizioni informali della FISH e della FAND e chiede al Presidente di convocarli per una prossima seduta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la prossima settimana saranno contattati i rappresentanti dei principali patronati e che le due Federazioni dei disabili verranno chiamate nuovamente per la settimana successiva.

La seduta termina alle 11.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu: audizione informale di rappresentanti della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH).

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato proposto di legge C. 1079 Bobba e abb. « Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che il provvedimento reca una delega al Governo per l'adozione, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, di norme finalizzate a disciplinare il diritto dei lavoratori anche inoccupati o dei disabili all'apprendimento e alla formazione allo scopo di elevare il livello formativo e professionale del capitale umano con particolare attenzione alle fasce sociali più disagiate al fine di rendere effettivo il loro diritto all'integrazione e all'inserimento nella complessa società civile;

considerato che tra le fasce sociali più disagiate destinatarie della proposta di legge non risultano inclusi gli immigrati regolarmente residenti in Italia;

rilevato che, tra i principi e i criteri direttivi particolare attenzione viene data dalla lettera *f*) all'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro soprattutto nelle micro, piccole e medie imprese, così come definite dallo « *Small Business Act per l'Europa* », dove attualmente risulta essere molto difficile l'applicazione della normativa sui congedi parentali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si preveda che gli interventi disposti dalla proposta di legge riguardino anche la formazione e lo sviluppo professionale degli immigrati regolarmente residenti in Italia affinché possa essere reso esigibile il loro diritto ad una reale integrazione all'interno della nostra società.

ALLEGATO 2

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTO

ART. 2.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: « delle équipe specialistiche di cure palliative » con le seguenti: « delle équipe interdisciplinari con un'ampia specializzazione in materia ».

2. 1. Zeller e Brugger.

ALLEGATO 3

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146
Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
COME NUOVO TESTO BASE**

ART. 1.

*(Principi fondamentali in materia
di governo delle attività cliniche).*

1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali od ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, delle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.

3. Il governo delle attività cliniche garantisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, salvaguardando il miglioramento

continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità e di universalità nell'accesso ai servizi.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Funzioni del Collegio di direzione).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2-*sexies*, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) la composizione e le attività del Collegio di direzione, di cui all'articolo 17;

b) all'articolo 3, comma 1-*quater*:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sono organi dell'azienda il direttore generale, il Collegio di direzione e il collegio sindacale »;

2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per le attività indicate all'articolo 17 ».

c) all'articolo 17, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Collegio di direzione concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi. La regione definisce le competenze del Collegio di direzione in ordine alla definizione di linee guida per l'attività diagnostico-terapeutica, all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di alta integrazione socio-sanitaria e sanitaria. La regione disciplina, altresì, i poteri del Collegio di direzione in relazione all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario, sui quali lo stesso Collegio esprime comunque un parere obbligatorio.

2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico, nonché la partecipazione di due rappresentanti elettivi delle unità operative, di un rappresentante elettivo dei direttori di dipartimento e di un rappresentante elettivo delle professioni sanitarie. La regione può prevedere che tale composizione sia integrata con rappresentanti di altre figure professionali presenti nell'azienda. Nelle aziende miste è assicurata la rappresentanza della componente ospedaliera e di quella universitaria. ».

ART. 3.

(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto il seguente: « Le regioni rendono nota, con congruo anticipo, mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e adottando misure di pubblicità e di trasparenza accessibili al pubblico anche utilizzando i rispettivi siti istituzionali, l'attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale presso enti, aziende sanitarie locali od ospedaliere, strutture sanitarie pubbliche o private, con qualifica dirigenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Ai fini della copertura dei posti vacanti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico, le regioni possono prevedere ulteriori requisiti a integrazione di quelli di cui al comma 3. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e di trasparenza accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i *curricula* degli aspiranti al suddetto incarico.

3-ter. I requisiti e i *curricula* di cui ai commi 3 e 3-bis sono valutati da una commissione nominata da ogni regione »;

d) il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: « Le regioni determinano preventivamente i criteri e i sistemi di valutazione e di verifica dell'attività dei direttori generali e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro

della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati dal direttore generale con la regione competente. Gli strumenti determinati dalle regioni ai sensi del periodo precedente devono essere coerenti con le linee guida adottate in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). »;

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La conferma o la mancata conferma del direttore generale è disposta con provvedimento motivato, pubblicato sui siti istituzionali della regione e dell'azienda sanitaria interessata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

f) al comma 8, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dalla regione nel limite del trattamento economico massimo complessivo, esclusa la retribuzione di risultato, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 20 per cento. Il suddetto trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 30 per cento dello stesso, previa valutazione da parte della regione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi relativi all'assistenza sanitaria e al funzionamento dei servizi assegnati annualmente. Il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito dalla regione entro il limite dell'85 per cento di quello spettante al direttore generale, ivi compresa la quota del 20 per cento, previa valutazione da parte del direttore generale della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente. Le regioni aggiornano i trattamenti economici definiti ai sensi del presente

comma con le stesse decorrenze stabilite per i contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica ».

ART. 4.

(Dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione).

1. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. I dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione che esercitano direttamente, continuativamente ed esclusivamente funzioni e prestazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza comprese nei livelli essenziali di assistenza o nei nomenclatori sanitari regionali, sono inquadrati nel ruolo sanitario e sono parificati nei contratti collettivi nazionali di lavoro ai medici veterinari di pari posizione funzionale ».

2. Ai fini economici, l'inquadramento di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 1 del presente articolo, opera a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e al personale di cui al citato comma 5-*bis* è riconosciuta ai fini giuridici l'anzianità effettivamente prestata nell'esercizio delle relative funzioni.

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, compatibilmente con le risorse finanziarie a tale fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale. I compiti professionali e le funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo sono attribuiti dal direttore generale, su proposta del direttore dell'unità operativa complessa di afferenza, sentito il comitato di dipartimento, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale e aziendale e tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, sono attribuiti dal direttore generale, su proposta del direttore di struttura complessa di afferenza, sentito il comitato di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, sono attribuiti dal direttore generale, su proposta del comitato di dipartimento, previo parere favorevole del Collegio di direzione e del direttore sanitario, secondo modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale. Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al collegio di direzione per l'approvazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dalle leggi regionali in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata,

salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno tre mesi prima che il posto si renda vacante, che riporta i requisiti curricolari e le competenze professionali richiesti in relazione alle attività da garantire, con la definizione articolata delle funzioni da svolgere e degli obiettivi da raggiungere. A tal fine, il direttore generale nomina una commissione di tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, individuati attraverso pubblico sorteggio nell'ambito di un elenco regionale redatto e curato dai soggetti indicati da apposita disciplina regionale. Il sorteggio viene effettuato successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande. Della data, della sede e dell'ora delle operazioni di sorteggio viene data comunicazione ai candidati ammessi con un preavviso di almeno dieci giorni. La commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame. La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale una terna di candidati all'interno della quale il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il vincitore. I titoli dei singoli candidati, i giudizi e la graduatoria sono pubblicizzati sul sito istituzionale dell'azienda.

2-bis. L'incarico di direzione di struttura complessa ha una durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo non possono essere utilizzati i

contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-*septies*. »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al dirigente responsabile di struttura semplice, intesa sia come articolazione interna di una struttura complessa sia come articolazione interna di un dipartimento, sono attribuite risorse umane e tecnologiche indispensabili per le funzioni di direzione e di organizzazione della struttura; tali funzioni sono attuate anche mediante la predisposizione di direttive per il corretto espletamento del servizio al personale operante nella stessa struttura, compresi i dirigenti con funzioni di natura professionale ».

ART. 6.

(Valutazione dei dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento).

1. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono definiti dalle regioni. Essi devono rilevare la quantità di prestazioni sanitarie erogate in riferimento agli obiettivi assistenziali concordati con il direttore generale e prevedere la valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi. Tra gli strumenti di valutazione dei dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono inseriti anche indici di soddisfazione degli utenti. Gli strumenti di valutazione devono essere inseriti anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria e coerenti con specifiche linee guida, proposte dal Ministro della salute, adottate con atto di indirizzo del Comitato di settore per il comparto della sanità e approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

(Dipartimenti).

1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« ART. 17-*bis*. – *(Dipartimenti)*. 1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale, sentito il Collegio di direzione, tra una terna di dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, proposta dal Comitato di dipartimento. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

3. Le regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti con riferimento alle attività ospedaliere, territoriali e della prevenzione, nonché le modalità di assegnazione e di gestione delle relative risorse.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni disciplinano le modalità secondo cui le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono alla rispettiva organizzazione in dipartimenti. ».

ART. 8.

(Responsabilità dei direttori di dipartimento).

1. Al titolo V del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente articolo:

« ART. 17-*ter*. – *(Responsabilità dei direttori di dipartimento)*. – 1. Il direttore di dipartimento è responsabile sul piano gestionale e organizzativo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi di risultato. A tal fine, il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e di gestione delle risorse disponibili, concordato con la direzione

generale nell'ambito della programmazione aziendale. Le regioni disciplinano la composizione del Comitato di dipartimento e le modalità secondo cui esso partecipa alla programmazione, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle attività dipartimentali.

2. Ai direttori di dipartimento, nell'ambito delle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, sono attribuite responsabilità di indirizzo e di valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.

3. Al fine di un'ottimizzazione dell'occupazione dei posti letto, nel quadro delle predette attività di cui al comma 2, il direttore di dipartimento provvede a organizzare e gestire, secondo criteri di flessibilità, i posti letto da distribuire tra le strutture semplici e complesse, sentito il Collegio di direzione, d'intesa con il Comitato di dipartimento. ».

ART. 9.

(Limiti di età).

1. Il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, e su valutazione del Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età ».

2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo o fuori

ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.

3. Il quinto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ».

ART. 10.

(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale).

1. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo, di cui al comma 2, lettera *d)*; con rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria in studi professionali (cd. allargata);

d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto allo svolgimento dell'attività libero-professionale in una delle forme di cui alla lettera *c)*;

e) il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta è salvaguardato secondo i principi di universalità e di equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni di attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, né deve richiedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo-quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazio-

nale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda sanitaria locale o ospedaliera;

c) è facoltà dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall'azienda mediante un centro unico prenotazioni, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

e) la regione, anche avvalendosi dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolge attività di monitoraggio e di controllo sullo svolgimento della libera professione in termini di tempi e di prestazioni per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera *a)*;

f) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività nella misura prevista dai contratti collettivi di settore; tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle aziende sanitarie locali o ospedaliere ad altre funzioni;

g) le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con apposito regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali di cui alla lettera *c)* ed alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 11.

(Libera professione intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni di attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, né deve richiedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo-quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera;

c) è facoltà dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare

solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall'azienda mediante un centro unico di prenotazioni, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;

d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più operatori sanitari non medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;

e) la regione, anche avvalendosi dell'Agenda nazionale per i servizi regionali (AGENAS), svolge attività di monitoraggio e di controllo sullo svolgimento della libera professione in termini di tempi e di prestazioni per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera *a*).

3. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospe-

daliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, la programmazione e la gestione delle tecnologie sanitarie al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale nell'uso delle tecnologie sanitarie nonché per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie.

ART. 13.

(Norma finale).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e agli IRCCS di diritto pubblico.

ART. 14.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	87
Audizione dei componenti della Commissione istituita per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato	87

Giovedì 25 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.20.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, su cui interviene il deputato ROSATO.

Audizione dei componenti della Commissione istituita per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato.

Il presidente D'ALEMA introduce i temi dell'audizione.

Il dottor Renato GRANATA, *presidente emerito della Corte costituzionale*, illustra l'attività della Commissione di cui è presidente.

Intervengono, formulando osservazioni, il presidente D'ALEMA, il deputato ROSATO, i senatori RUTELLI e QUAGLIARIELLO e, successivamente, in risposta a specifici quesiti del Comitato, il dottor Renato GRANATA, il dottor Alberto DE ROBERTO, *presidente emerito del Consiglio di Stato*, il professor Antonino INTRELISANO, *procuratore militare della Repubblica*, il dottor Ignazio Francesco CARAMAZZA, *vice avvocato generale dello Stato* e il professor Massimo LUCIANI, *ordinario di diritto costituzionale*.

La seduta termina alle 10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 4/2010: Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO DI INDAGINE SULL’ANTISEMITISMO:

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contem- poranea (CDEC) (<i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell’esame e conclusione</i>)	6
<i>ALLEGATO (Emendamenti e subemendamenti approvati)</i>	17
<i>(Altri emendamenti e subemendamenti presentati nel corso della seduta)</i>	22

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	23
Sull’ordine dei lavori	24

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario allo sviluppo economico, on. Stefano Saglia, nell’ambito dell’esame del Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 (COM(2009)647 def.) (<i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	32
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AVVERTENZA	33
------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	34
---	----

ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	37
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	35
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01640 Ghizzoni: Sulla sospensione del servizio erogato dal Centro territoriale permanente del distretto 012 a Caserta	41
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	45
--	----

5-02061 De Pasquale: Criteri di riduzione delle assegnazioni del personale di associazioni professionali dei docenti per l'a.s. 2009-2010	42
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	46
--	----

5-02296 Siragusa: Incarichi di insegnamento a titolo gratuito da parte di Atenei, in particolare in Sicilia	42
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	50
--	----

5-02338 Vannucci: Sulla possibilità di scelta tra l'iscrizione a Pesaro o a Rimini per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento	42
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	52
--	----

5-02378 Vaccaro: Sull'esclusione degli appartenenti alla classe di concorso A-37 dall'insegnamento dell'informatica in alcuni percorsi di studio	43
--	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	53
--	----

5-02384 Contento: Diffusione delle pratiche e tecniche di « autosalvamento » nelle scuole italiane .	43
--	----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	54
--	----

5-02408 Melandri: Rideterminazione della « misura del compenso per copia privata »	43
--	----

ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	56
--	----

Sui lavori della Commissione	44
------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-02052 Codurelli: Riconversione e potenziamento della Leuci Spa	58
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	61
--	----

5-02421 Polidori: Agevolazioni e incentivi pubblici a favore delle piccole e medie imprese .	59
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
--	----

5-02447 Pizzetti: Rischio di chiusura di alcune raffinerie italiane e bonifica delle aree interessate.	
5-02454 Vico: Rischio di chiusura di alcune raffinerie italiane	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	64
5-01800 Bocci: Impianti eolici nella regione Molise	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	66
5-01992 Benamati: Missione e programmi di attività della nuova Enea	59
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	67
5-02400 Velo: Iniziative in relazione alla vendita del Gruppo Lucchini	59
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	69
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)	60
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare	71
COMITATO RISTRETTO:	
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti dell'ANASF (Associazione nazionale promotori finanziari) e di rappresentanti del Fondo FONCHIM sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare	71
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	72
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	76
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento)</i>	77
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	73
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base)</i>	78
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli e C. 2831 Jannone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2927 Picchi e Carlucci e C. 3038 Garagnani</i>)	74

Sui lavori della Commissione	75
AVVERTENZA	75
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	87
Audizione dei componenti della Commissione istituita per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato	87

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,40



16SMC0002890